SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 146**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, non convertito in legge per voto della Camera

Nella seduta del 25 giugno 1986 la Camera dei deputati ha respinto, nella votazione finale, il disegno di legge n. 3820 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1986), recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo (approvato dal Senato).

86A5021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1986, n. 300.

Nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo della scuola elementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1964, n. 719;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati nuovi programmi didattici per la scuola primaria;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1955, n. 1388 e in data 19 ottobre 1959, n. 1003;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

Le norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per le scuole elementari, allegate al decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1955, n. 1388, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1959, n. 1003, sono sostituite, limitatamente ai libri di testo per la prima e per la seconda classe, dalle norme ed avvertenze annesse al presente decreto e vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le nuove norme ed avvertenze entrano in vigore a partire dall'anno scolastico 1987-88.

Con successivo decreto saranno stabilite le norme ed avvertenze per i libri di testo destinati alle classi terza, quarta e quinta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 368

NORME E AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

COMPILAZIONE

I libri di testo per la prima e per la seconda classe della scuola elementare sono costituiti dal libro di lettura. Le letture si articolano in due volumi, rispettivamente per la prima e la seconda classe con un unico titolo.

La compilazione dei testi, che terrà conto degli specifici obiettivi educativi e dei contenuti di apprendimento prescritti dai programmi didattici per la scuola primaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, dovrà risultare differenziata nei due volumi, sia pure nel quadro di una naturale continuità.

Il volume per la prima classe sarà finalizzato a promuovere, con adeguata gradualità, le prime esperienze di scrittura e lettura, presentando, insieme con gli strumenti che ne facilitino l'apprendimento, testi facili e significanti connessi alla progressiva qualificazione del processo conoscitivo dell'alunno.

I testi, di carattere descrittivo, narrativo, poetico debbono motivare nell'alunno la comprensione del significato.

Il volume per la seconda classe dovrà perseguire l'affinamento delle capacità di lettura, attenendosi anch'esso a criteri di opportuna gradualità, e fornire testi che, muovendo dall'esperienza dell'alunno, consentano di orientarlo alla organizzazione dell'apprendimento in relazione alle aree conoscitive, così come sono assunte nei programmi didattici.

Pertanto, questo volume conterrà testi di carattere descrittivo, narrativo, poetico e, in ogni caso significanti per l'alunno e farà spazio a letture che favoriscano l'emergere della capacità di organizzare le personali esperienze in relazione alla dimensione temporale, a quella relazionale, a quella scientifica, a quella espressiva.

Tali letture dovranno concorrere a rendere agevole il passaggio da «un'impostazione unitaria pre-disciplinare» dell'insegnamento a un'impostazione fondata su «ambiti disciplinari progressivamente differenziati».

Per ambedue i volumi si richiama l'esigenza che il corredo di illustrazioni superi l'aspetto puramente esornativo e realizzi una correlazione funzionale fra il testo, che costituisce il nucleo fondamentale dell'esperienza di lettura dell'alunno, e l'immagine.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

REALIZZAZIONE TECNICA

Illustrazioni. — Avendo presenti le precedenti avvertenze in materia, le illustrazioni dovranno essere realizzate con la massima perfezione tecnica.

Caratteri e forma di stampa. — È fatto divieto di usare il colore nella stampa dei caratteri, a meno che non si debbano porre in risalto segni, parole o concetti; è fatto pure divieto di stampare su sottofondi colorati. Il corpo dei caratteri non dovrà essere inferiore ai 3 millimetri. Nessun testo dovrà essere composto con righi a stampa di lunghezza superiore ai 16,2 centimetri e con pagine alte più di 23 centimetri (esclusi i margini bianchi tanto in larghezza che in altezza).

Numero delle pagine. — Il numero massimo tassativo delle pagine di ciascun libro (frontespizio, indice, tavole, cartine compresi) è il seguente:

prima classe . . . . pagine 128
seconda classe . . . . » 160

Non è consentito inserire tra le pagine o aggiungere altro materiale fuori numerazione, eccezione fatta per il libro di prima classe nel quale può essere inserito o al quale può essere aggiunto fuori numerazione soltanto l'alfabetiere.

Confezionatura. — I libri dovranno essere confezionati in brossura con solida cucitura in filo-refe. Il peso della carta non dovrà essere superiore agli 80 e inferiore ai 75 grammi.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86G0608

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. **301**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 113, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

microbiologia farmaceutica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 357

86G0609

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLLA REPUBBLICA 13 novembre 1985.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Nebbiolo d'Alba».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 27 maggio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Nebbiolo d'Alba» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cuneo intesa ad ottenere la modifica dell'art. 3 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proprosta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

L'art. 3 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Nebbiolo d'Alba», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1970, è sostituito con il seguente testo:

«Art. 3. — La zona di produzione delle uve del vino "Nebbiolo d'Alba", comprende nella provincia di Cuneo l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Canale, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Monticello d'Alba, Piobessi d'Alba, Priocca, S. Vittoria d'Alba, Vezza d'Alba, Sinio e Govone; ed in parte quello dei comuni di: Alba, Bra, Baldissero d'Alba, Castagnito, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia, Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 19 della s.s. n. 231 si segue interamente verso sud est il confine comunale di Govone che si identifica dopo un breve tratto col confine provinciale Cuneo-Asti che percorre prima in direzione nord e poi ovest sino al bivio della frazione Gianoli in comune di Montà d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti in direzione sud e attraversata la frazione S. Vito raggiunge la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide per breve tratto verso sud est, con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi, seguendo la corrente, giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino.

Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; da dove verso sud est segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle; indi percorre a nord e poi ovest la carreggiabile del rio Campetto che segue sino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo - S. Stefano Roero a quota 313.

Risale lungo tale strada verso sud est per S. Stefano Roero sino ad incontrare la carreggiabile per C. Baggioni ed all'incrocio segue in direzione opposta e cioè a sud ovest la strada che attraversata C.na Molli (quota 376) raggiunge rio Prella, risale tale corso d'acqua fino all'altezza della carrareccia per Furinetti e lungo questa verso sud raggiunge Furinetti da dove verso ovest segue la carrareccia fino a Novarino per seguire poi verso sud la strada che superato Ami raggiunge in prossimità del km 9,100 la provinciale dei Roeri (quota 336).

Da quota 336 prosegue verso sud-est sulla strada per la valle Serraniana fino alla quota 360 dove prosegue verso ovest sulla strada per Valle Canemorto discendendola poi verso sud sino ad incrociare alla quota 362 la strada per Baldissero d'Alba che segue fino all'altezza della quota 410 all'inizio del centro abitato.

Dalla strada la delimitazione prosegue verso sud-ovest lungo il crinale toccando le quote 402 e 394 per raggiungere il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 e lungo questi verso sud raggiunge la quota 402.

Da quota 402 segue il crinale verso ovest e raggiunge Villa di Sommariva da dove percorre, in direzione nord ovest, la strada in uscita fino al km 1, segue quindi una retta immaginaria verso sud ovest che attraversa le Bocche dei Garbini e raggiunge quota 429 sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Da quota 429 segue una retta verso sud e raggiunge quota 408 per proseguire poi in direzione ovest e quindi sud lungo il crinale della Bocca di Ghia fino a raggiungere l'oratorio di S. Sebastiano (quota 391) sulla strada per Pocapaglia da dove segue in direzione ovest una linea spezzata che passa per le quote 411, 351 e raggiunge quota 328 sulla strada per Bra, prosegue lungo quest'ultima verso il centro abitato fino in prossimità dell'Ospedale, dove segue il concentrico ad est di Bra passando per le quote 290 e 280 e raggiunge la ferrovia; prosegue lungo questa verso ovest fino ad incrociare la strada Bra-Cherasco.

Segue tale strada per breve tratto a sud per prendere poi ad est la strada degli orti e raggiungere il canale Pertusata in prossimità della quota 220.

Risale verso nord-est il canale Pertusata fino a raggiungere la s.s. di S. Vittoria (n. 231) in prossimità del km 40,700.

Segue la s.s. verso est ed a località Fornace (quota 202) prosegue verso sud per il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro.

Risale il corso del fiume Tanaro fino a Case Bre nei pressi di Presa dalla quale risalendo verso est la comunale dei Garassini tocca cascina Dabene e poi verso nord C. Ruggeri; proseguendo incontra il confine comunale di La Morra e Verduno che segue poi verso sud sino ad incrociare, in prossimità di Cogni, la strada provinciale per seguirla verso nord est fino all'abitato di Verduno.

Dall'abitato di Verduno la delimitazione scende in direzione nord-est lungo la vecchia strada del Tanaro e fiancheggiando cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.

Indi, sempre verso nord-est, percorre la vicinale dei Ronchi che da questo punto ha origine, fino ad incontrare (passando per quota 276), il confine tra Roddi e Verduno.

Segue tale confine verso est e raggiunge quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue, in direzione sud-est, fino alla località Ciocchino, da Ciocchino la linea di delimitazione, segue verso est la strada vicinale di il Bric (Ambrogio) toccando le quote 248 e 252 fino ad incontrare il rio Talloria di Castiglione.

Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino ad incontrare la strada provinciale Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.

Da questo punto, segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km 5, ove, in prossimità di cascina Giuli, imbocca, in direzione sud-est, la strada per cascina Borzone e Giacco e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano d'Alba.

Segue detto confine verso sud-est fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo sino alla confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di Serralunga ed i comuni di Montelupo e di Sinio.

Prosegue quindi verso sud lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con Roddino, fino ad incontrare, a quota 297 in prossimità di cascina Pian Romaldo, il confine fra Serralunga e Monforte.

Discende dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il quale raggiunge la provinciale Roddino-Monforte in prossimità dal km 1,900 per seguirla poi verso nord-ovest fino al centro abitato di quest'ultimo comune.

Da Monforte d'Alba scende per una retta alla sorgente del rio Cornaretta, discende tale corso d'acqua ed alla confluenza segue il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per Case Manzoni, C. Rocca Nera e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero, segue verso nord tale confine fino ad incontrare il rio Rataldo ed il punto d'incontro dei confini tra i comuni di Novello, Monchiero e Monforte.

Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, a sud-ovest di C. Mosca, risale quest'ultimo ed alla sorgente segue il sentiero che verso nord raggiunge la strada per Novello in prossimità del km 3,800 e quindi lungo questa verso est raggiunge il centro abitato.

Da Novello, la linea di delimitazione prosegue, in direzione nord ovest, per la vicinale dei Corini, ed all'altezza di tale località, per quella dei Tarditi che attraversa raggiungendo C. Saccati (quota 339) sul confine comunale tra Novello e Narzole.

Indi segue in direzione sud ovest il confine comunale medesimo per raggiungere la ferrovia Bra-Ceva e seguirla in direzione di Ceva fino al rio Rotaldo.

Appena superatolo segue verso est la strada per Via Garambo e sul proseguimento raggiunge la provinciale Monchiero Monforte in prossimità della strada vicinale dei Bagnaschi; percorre quest'ultima in direzione sud est, attraversa il rio Monchiero e percorre nella stessa direzione la vicinale dei Pilo raggiungendo il confine comunale tra Monchiero e Monforte che segue verso sud sino ad incrociare quello di Dogliani.

Percorre in direzione ovest il confine comunale Monforte Dogliani e Monforte Roddino fino alla strada provinciale Monforte Roddino presso il km 4,300 circa a quota 515.

Segue tale strada verso Roddino fino al bivio, in prossimità del km 5, con la provinciale per Serralunga a quota 549, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Serralunga sino ad incontrare prima di C. Coccio la strada comunale per Sinio che segue verso est fino a raggiungere il confine comunale di Sinio in prossimità di casc. Castella.

Percorre il confine in direzione est tra Sinio e Roddino e poi Sinio-Albaretto-Torre, Sinio Montelupo Albese sino alla confluenza del rio Brantegna con il rio Riolo; risale il rio Riolo fino alla strada comunale di Brantegna che segue passando per quota 480 e raggiunge la provinciale Alba-Murazzano a quota 506 in prossimità del km 11.

Da quota 506 la delimitazione prosegue in direzione nord ovest per la strada vicinale dei Gorgassi raggiungendo nuovamente al km 9,5 circa, la provinciale Alba-Murazzano che segue fino al confine comunale di Diano d'Alba.

Prosegue successivamente verso nord est, est e poi nord sui confini comunali tra Diano d'Alba e Montelupo, Diano d'Alba e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba e Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba e Treiso, fino al punto in cui il confine abbandona il Senio d'Elvio, poco a sud di Meruzzano di C. Castellengo, dove proseguendo verso nord lungo il corso d'acqua raggiunge all'altezza di Meruzzano la strada per Alba percorrendola nella stessa direzione fino al ponte sul Senio d'Elvio all'altezza di C. dei Frati, discende quindi tale corso d'acqua fino alla confluenza con il fiume Tanaro.

Risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario di Alba, prosegue in direzione nord lungo la strada ed in località il Rondò, imbocca la strada statale n. 231 che segue fino al km 19, da dove è iniziata la delimitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1985

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1986
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 352

86A4807

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1986.

Autorizzazione all'Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 11 marzo 1985 e 14 aprile 1986 della Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria;

Vista la lettera in data 29 aprile 1986, prot. n. 612033, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 6 giugno 1986;

Decreta:

La «Ambrosiana assicurazioni S.p.a. - Compagnia di assicurazioni», con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio energia nucleare, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A4929

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 1986.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 27 gennaio 1986, con la quale il comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1986, che prevede la assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1986

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1986

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1986, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L.	10.000.000
secondo premio	»	6.000.000
terzo premio	»	4.000.000
quarto premio	»	3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali Eur-Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

LOTTERIA DI MONZA 1986

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 28 aprile 1986	28 aprile 1986
Ore 9 del 5 maggio 1986	5 maggio 1986
Ore 9 del 12 maggio 1986	12 maggio 1986
Ore 9 del 19 maggio 1986	19 maggio 1986
Ore 9 del 26 maggio 1986	26 maggio 1986
Ore 9 del 2 giugno 1986	3 giugno 1986
Ore 9 del 9 giugno 1986	9 giugno 1986
Ore 9 del 16 giugno 1986	16 giugno 1986
Ore 9 del 23 giugno 1986	23 giugno 1986

86A4932

DECRETO 22 marzo 1986.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Monza 1986 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Monza, manifestazione 1986, abbinata alla corsa automobilistica internazionale «Gran premio lotteria di Monza», avrà inizio il 14 aprile 1986 e si concluderà il 29 giugno 1986 all'autodromo di Monza.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 49 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 3.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno presso l'intendenza di finanza di Milano il giorno 29 giugno 1986, alle ore 9 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 29 giugno 1986, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri delle autovetture partecipanti al «Gran premio lotteria di Monza».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle autovetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria. La classifica delle autovetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di autovetture vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle autovetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle autovetture eventualmente classificate.

Nei casi di arrivo simultaneo di più autovetture per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle autovetture arrivate «ex aequo», vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle autovetture in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata della vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 1.000.000.000.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Monza, manifestazione 1986, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 23 giugno 1986.

È data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato di direzione delle lotterie nazionali a Milano per le ore 12 del giorno 27 giugno 1986.

Art. 9.

Il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Patrizia Dainotti, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1986
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 113.

86A4933

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 giugno 1986.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi»;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante «Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984);

Ritenuto necessario stabilire alcune ulteriori specificazioni relative all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza per le attività esistenti, nei casi di ampliamento contemplati ai punti 3.3.1.1. e 3.3.1.2. del citato decreto

ministeriale 2 agosto 1984, in armonia anche alle indicazioni formulate in proposito dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 3.3.1.1. dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, citato in premessa e così modificato:

«3.3.1.1. per aumenti effettuati anche in successive soluzioni, sino a concorrenza totale del 10% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante è tenuto, ogni volta, a segnalare l'avvenuto aumento al locale comando provinciale dei vigili del fuoco senza obbligo di ulteriori adempimenti.

Nei casi in cui i singoli quantitativi in aumento, ovvero il loro cumulo risultante, per ciascuna sostanza, dagli intervenuti aumenti, superino di per sè stessi il valore di soglia stabilito per la sostanza considerata, il fabbricante e tenuto comunque a presentare il rapporto di sicurezza».

Art. 2.

Il punto 3.3.1.2. dell'allegato *A* al predetto decreto, è così modificato:

«3.3.1.2. per aumenti effettuati anche in successive soluzioni, sino a concorrenza totale superiore al 10% e non superiore al 25% dei singoli quantitativi effettivi preesistenti, il fabbricante non è tenuto a presentare il rapporto di sicurezza purché fornisca, in ogni occasione di aumento, documentata dichiarazione intesa a dimostrare che gli aumenti previsti non costituiscono aggravio al preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti.

Si applica altresì il disposto del secondo comma del punto 3.3.1.1.».

Art. 3.

I dati e le informazioni inerenti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1984 ed al presente decreto hanno carattere riservato.

Roma, addì 11 giugno 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A4887

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 giugno 1986.

Divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti il principio attivo atrazina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica degli alimenti e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, recante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Vista la direttiva CEE n. 80/778 del 15 luglio 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985 concernente le caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano;

Viste le indicazioni diramate alle regioni con proprie circolari 1° dicembre 1982, n. 75 e 18 giugno 1986, n. 41, sull'esigenza di un'indagine conoscitiva riguardo ai risultati dei controlli da effettuarsi sull'impiego degli antiparassitari agricoli atrazina e molinate;

Considerata la situazione di contaminazione delle falde acquifere da diserbanti, denominati atrazina e molinate, emersa attraverso i risultati dei controlli analitici effettuati in dette acque nei territori di diversi comuni;

Ritenuto che tale situazione debba considerarsi strettamente correlata e conseguente anche all'impiego prevalente, sistematico e ripetuto nel tempo, soprattutto in talune aree agricole a monocoltura permanente, di presidi sanitari contenenti tali sostanze attive diserbanti;

Ravvisata la necessità di sospendere cautelarmente, fino all'acquisizione per le falde acquifere interessate di referti analitici conformi ai parametri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, l'impiego dei presidi sanitari comunque contenenti le sostanze attive atrazina e molinate in tutte le aree del territorio nazionale coinvolte da detto fenomeno di contaminazione, demandandone l'individuazione a provvedimenti dei presidenti delle giunte delle regioni competenti per territorio;

Ritenuto inoltre necessario — e possibile in base a nuove acquisizioni tecniche riguardanti la buona pratica agricola — assoggettare ad immediata revisione tutti i presidi sanitari comunque contenenti la sostanza attiva atrazina, alfine di circoscriverne il campo d'impiego alle sole colture di mais e di sorgo e di ridurne notevolmente le dosi massime d'impiego dagli attuali kg 2-2,5 per ettaro fino a kg 0,5-1,0 per ettaro;

Considerato opportuno, per una più completa acquisizione di dati specifici preordinati alla tutela igienico-sanitaria del territorio idrico, imporre temporaneamente e sino a nuovo ordine ai rivenditori interessati la comunicazione periodica dei quantitativi di presidi sanitari a base di diserbanti complessivamente venduti;

Ritenuto che l'approvvigionamento idrico con modalità di emergenza possa comportare contaminazione delle acque destinate al consumo umano con conseguente rischio igienico-sanitario per le popolazioni servite;

Sentita la commissione consultiva per i fitofarmaci;

Sentito l'Istituto superiore di sanità;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 giugno 1986;

Ordina:

Art. 1.

Con effetto immediato e fino all'acquisizione di dati conformi ai parametri fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1985, è cautelarmente vietato, in tutte le aree del territorio nazionale per le quali analisi di laboratorio abbiano accertato la presenza di residui di atrazina e molinate nelle acque di falda destinate al consumo umano in quantità superiori a quelle previste da detto decreto, l'impiego di presidi sanitari comunque contenenti tali sostanze attive.

Art. 2.

Con provvedimenti dei presidenti delle giunte regionali vengono individuate per ciascuna regione interessata le aree agricole cui deve applicarsi il divieto cautelare previsto dall'art. 1.

Art. 3.

1. Le registrazioni autorizzative rilasciate dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, per i presidi sanitari comunque contenenti la sostanza attiva atrazina sono assoggettate a revisione immediata per quanto concerne i campi d'impiego e le dosi.

2. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, le imprese titolari di dette registrazioni sono tenute a presentare istanza al Ministero della sanità, corredata del fac-simile delle istruzioni o esemplare delle etichette e dell'eventuale foglio illustrativo recanti, tra l'altro:

a) per il campo d'impiego: l'indicazione delle colture limitatamente al mais e sorgo;

b) per la dose d'impiego: l'indicazione dei quantitativi di prodotto da impiegare in modo da non distribuire più di 1 kg di sostanza attiva per ettaro.

3. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza le preparazioni attualmente in commercio contenenti atrazina recanti etichette non conformi devono essere ritirate dal commercio, ovvero munite di avvertenze aggiornate ai limiti di impiego e di dose indicati nel precedente comma.

Art. 4.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita di presidi sanitari devono comunicare trimestralmente all'unità sanitaria locale competente per territorio, a decorrere dal trimestre scadente il 30 settembre 1986, i quantitativi complessivi venduti di presidi sanitari contenenti comunque sostanze attive ad azione diserbante, distinti per preparati.

Art. 5.

Sino al 31 dicembre 1986 per l'approvvigionamento idrico destinato al consumo umano è ammessa l'utilizzazione di acque, in cui il residuo di atrazina non superi il limite di 1 microgrammo per litro, nelle aree che saranno individuate dal presidente della giunta regionale competente per territorio con provvedimento da comunicarsi al Ministero della sanità.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza, che entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1986

Il Ministro: DEGAN

86A5022

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 gennaio 1986, n. **302.**

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare un legato.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000 e in beni immobili siti in Milano e Trescore Balneario (Bergamo) valutati complessivamente dagli uffici tecnici erariali di Milano e Bergamo negli anni 1976-77 in L.205.600.000, disposto dalla sig.ra Bacchella Rosa Carolina con testamento olografo 3 novembre 1976, pubblicato in data 28 luglio 1977, n. 566788/15532 di repertorio, a rogito dott. Angelo Giordano coadiutore del dottor Giuseppe Rapelli, notaio in Busto Arsizio, da destinare alla realizzazione di un centro addestramento cani guida per ciechi poveri.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1986
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 92

86G0620

DECRETO 8 aprile 1986, n. **303.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Merkos L'Inyonei Chinuch» - Centro per l'educazione ebraica, in Milano.

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «Merkos L'Inyonei Chinuch» - Centro per l'educazione ebraica, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 242

86G0631

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante;
fisiologia degli animali in produzione zootecnica.

Facoltà di farmacia:

microchimica;
laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura tedesca.

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Classe di lettere e filosofia:

storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A4899 - 86A4841

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale del 6 giugno 1986 sono state iscritte nel registro nazionale le varietà di specie agricole sotto elencate:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero:	
Carla	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Postfach 1 46, D-3352 Einbeck 1
Irma	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Postfach 1 46, D-3352 Einbeck 1
Nina	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Postfach 1 46, D-3352 Einbeck 1
Paula	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Postfach 1 46, D-3352 Einbeck 1
Perla	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Postfach 1 46, D-3352 Einbeck 1
Sophia	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG - Postfach 1 46, D-3352 Einbeck 1
Arca	D.J. Van der Have P.O. Box n. 1 Kapelle - Olanda
Diamante	Asgrow Italia, divisione della Upjohn - Lodi (Milano)
Alto	FR. Strube Saatzucht - 3339 Sollingen (R.F.T.)
Cermo	FR. Strube Saatzucht - 3339 Sollingen (R.F.T.)
Dana	A. Dieckmann-Heimburg Saatzucht - 3065 Nienstadt (R.F.T.)
Dea	A. Dieckmann-Heimburg Saatzucht - 3065 Nienstadt (R.F.T.)

86A4811

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 aprile 1986 in favore dei dipendenti delle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *Ispea,* con sede in Palermo e miniere di Corvillo, Racalmuto, San Cataldo e unità di Casteltermini e uffici di Palermo:

periodo: dal 23 settembre 1984 al 29 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

2) *Ispea,* con sede in Palermo e miniere di Corvillo, Racalmuto, San Cataldo e unità di Casteltermini e uffici di Palermo:

periodo: dal 29 marzo 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1982: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Poliplast Sicilia* di Isola delle Femmine (Palermo):

periodo: dal 25 marzo 1984 al 25 settembre 1984;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Poliplast Sicilia* di Isola delle Femmine (Palermo):

periodo: dal 25 settembre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 25 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Geraci Saverio & C.* di Palermo:

periodo: dal 15 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. ICEM - Illuminazione pubblica* di Palermo:

periodo: dal 28 maggio 1984 al 28 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. ICEM - Illuminazione pubblica* di Palermo:

periodo: dal 28 novembre 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 28 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Siciltermica*, in Giammoro-Pace del Mela (Messina):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 2 maggio 1984;
pagamento diretto: si.
CIPI 19 settembre 1985 snell. proc. CIGS.

9) *S.p.a. Sicilplastica*, di Catania:

periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Sicilplastica*, di Catania:

periodo: dal 4 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Agis meccanica*, di Taranto, ora Agis S.p.a.:

periodo: dal 5 novembre 1984 al 5 maggio 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 28 novembre 1985;
prima concessione: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Anic Agricoltura*, stabilimento di Manfredonia (Foggia), ora Enichem Agricoltura S.p.a.:

periodo: dal 30 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Anic agricoltura*, stabilimento di Manfredonia (Foggia), ora Enichem Agricoltura S.p.a.:

periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Promozione attività industriali di Brindisi*, in Brindisi:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

15) *S.p.a. Iniziative apulanie di Bari*, ex Hermanas di Bitonto:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

16) *Promozione attività industriali Lecce 1 S.p.a.*, in Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

17) *S.p.a. Promozione attività industriali Lecce*, in Lecce:

periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

18) *S.p.a. Fibrover*, zona industriale di Lecce:

periodo: dal 7 ottobre 1985 al 6 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 7 ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Metalmeccanica salentina*, di Galatina (Lecce):

periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.d.f. F.lli Masselli*, di Apricena (Foggia):

periodo: dal 21 aprile 1985 al 21 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 26 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Breda fucine meridionali*, di Bari, settore meccanico:

periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Berera sud*, di Bari:

periodo: dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Italsnack*, di Lavis (Trento):

periodo: dal 23 luglio 1984 al 20 ottobre 1984;
causale: ristrutturazione - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Nazareno Gabrielli moda*, di Rovereto (Trento):

periodo: dal 5 maggio 1985 al 5 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Nazareno Gabrielli moda*, di Rovereto (Trento):

periodo: dal 5 novembre 1985 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Febocar*, di Ospedaletto (Trento):

periodo: dal 23 luglio 1984 al 14 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

27) *S.r.l. Febocar*, di Ospedaletto (Trento), fallita in data 15 novembre 1984:

periodo: dal 14 novembre 1984 al 14 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

28) *S.r.l. Febocar*, di Ospedaletto (Trento), fallita in data 15 novembre 1984:

periodo: dal 14 maggio 1985 al 14 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

29) *S.r.l. Febocar*, di Ospedaletto (Trento), fallita in data 15 novembre 1984:

periodo: dal 14 novembre 1985 al 17 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 23 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Cartotecnica trentina*, con sede e stabilimento in Ala (Trento):

periodo: dal 10 dicembre 1984 al 10 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Cartotecnica trentina*, con sede e stabilimento in Ala (Trento):

periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Officine meccaniche Lenzi*, di Trento:

periodo: dal 3 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 4 marzo 1982;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Xilos*, di Rovereto (Trento):

periodo: dal 25 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Galassi Lino e Figli*, di Mori (Trento):

periodo: dall'8 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 2 luglio 1985: dal 10 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Sala*, di Levico (Trento):

periodo: dal 30 giugno 1985 al 4 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Graziano Arco*, di Arco (Trento):

periodo: dal 12 maggio 1985 al 12 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Graziano Arco*, di Arco (Trento):

periodo: dal 12 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 gennaio 1983: dal 17 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

38) *S.n.c. R.A. Santorum*, di Riva del Garda (Trento):

periodo: dall'8 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

39) *I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona S.p.a.*, stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 20 gennaio 1985 al 20 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

40) *I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona S.p.a.*, stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 20 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

41) *I.L.M. - Industria legnami Mezzocorona S.p.a.*, stabilimento di Lavis (Trento):

periodo: dal 19 gennaio 1986 al 12 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 17 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. M.I.L.*, in Matera:

periodo: dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Tucam*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina, zona industriale, località Piana della Fornace (Matera):

periodo: dal 1° maggio 1985 al 1° novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Tucam*, con sede in Borgo Macchia di Ferrandina, zona industriale, località Piana della Fornace (Matera):

periodo: dal 1° novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Zoldan Vittorio*, con sede e cantiere in Miglionico (Matera):

periodo: dal 30 agosto 1982 al 20 febbraio 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. F.lli Quinto e Manfredi* di Matera:

periodo: dal 14 luglio 1985 al 14 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

47) *S.r.l. F.lli Quinto e Manfredi* di Matera:

periodo: dal 14 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Leone Francesco Prefabbricati* di Roccanova (Potenza):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Costruzioni sarde*, cantiere di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 29 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Sardamag* di S. Antioco (Cagliari):

periodo: dal 14 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981: dal 19 gennaio 1981;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. Euroallumina* di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 4 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Samim*, miniera Su Zurfuru di Bugerru (Cagliari):

periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

53) *F.lli Scalas*, con sede legale in Cagliari, sedi operative Monte Albo in comune di Connessa (Cagliari) e miniera di Punta Candiazzus:

periodo: dal 19 maggio 1985 al 19 novembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 21 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

54) *F.lli Scalas*, con sede legale in Cagliari, sedi operative Monte Albo in comune di Connessa (Cagliari) e miniera di Punta Candiazzus:

periodo: dal 19 novembre 1985 al 22 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 21 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. Sa.Pro.*, con sede in Cagliari e stabilimento in Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 10 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 13 agosto 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellimento procedura CIGS.

56) *S.p.a. I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, in Uta (Cagliari):

periodo: dal 3 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 agosto 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Villavel*, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari):

periodo: dall'11 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 luglio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a. Enichem polimeri*, (già S.i.L.), stabilimento di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 4 agosto 1985 al 6 novembre 1985;
causale: riorganizzazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

59) *S.p.a. Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem fibre:

periodo: dal 16 aprile 1984 al 16 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

60) *S.p.a. Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem fibre:

periodo: dal 16 ottobre 1984 al 16 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

61) *S.p.a. Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem fibre:

periodo: dal 16 aprile 1985 al 16 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

62) *S.p.a. Anic fibre*, con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem fibre:

periodo: dal 16 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

63) *S.p.a. Anic*, (gruppo Enichimica), con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem Anic:

periodo: dal 16 aprile 1984 al 16 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

64) *S.p.a. Anic*, (gruppo Enichimica), con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem Anic:

periodo: dal 16 ottobre 1984 al 16 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

65) *S.p.a. Anic*, (gruppo Enichimica), con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem Anic:

periodo: dal 16 aprile 1985 al 16 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

66) *S.p.a. Anic*, (gruppo Enichimica), con sede in Palermo e stabilimento di Porto Torres (Sassari), ora Enichem Anic:

periodo: dal 16 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

67) *S.p.a. Sanac*, ora Refrattari Sarda, con sede in Genova, cave di Laconi e Nurallao (Nuoro):

periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Anic fibre*, stabilimento di Ottana (Nuoro), ora Enichem fibre S.p.a.:

periodo: dal 5 marzo 1984 al 5 settembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

69) *S.p.a. Anic fibre*, stabilimento di Ottana (Nuoro), ora Enichem fibre S.p.a.:

periodo: dal 5 settembre 1984 al 5 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

70) *S.p.a. Anic fibre*, stabilimento di Ottana (Nuoro), ora Enichem fibre S.p.a.:

periodo: dal 5 marzo 1985 al 5 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

71) *S.p.a. Anic fibre*. stabilimento di Ottana (Nuoro), ora Enichem fibre S.p.a.:

periodo: dal 5 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: no.

72) *S.p.a. DAIT - Distilleria agricola industriale di Terralba*, in Terralba (Oristano):

periodo: dal 12 novembre 1984 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. DAIT - Distilleria agricola industriale di Terralba*, in Terralba (Oristano):

periodo: dal 12 maggio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 14 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Karten-Pi* di Bastia Umbra (Perugia):

periodo: dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Karten-Pi* di Bastia Umbra (Perugia):

periodo: dal 14 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 10 luglio 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Luisa Spagnoli*, con sede e stabilimento in Perugia:

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Conceria Fagioli*, in Migiana di Corciano (Perugia):

periodo: dal 5 maggio 1985 al 5 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Conceria Fagioli*, in Migiana di Corciano (Perugia):

periodo: dal 5 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Manifatture Malbe* di Migiana Corciano (Perugia):

periodo: dal 4 maggio 1985 al 4 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 5 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Manifatture Malbe* di Migiana Corciano (Perugia):

periodo: dal 4 novembre 1985 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 5 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

81) *S.p.a. Umbria Piombo* di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 28 aprile 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

82) *S.p.a. Umbria Piombo* di Spoleto (Perugia), fallita in data 12 agosto 1985:

periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

83) *S.p.a. Ceramica 3/F*, in Cannara (Perugia):

periodo: dal 3 agosto 1985 al 3 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

84) *S.p.a. Ceramica 3/F*, in Cannara (Perugia):

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

85) *S.p.a. Domus* di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 3 marzo 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

86) *S.r.l. Dafne* di Pieve Pagliaccia (Perugia):

periodo: dal 15 novembre 1984 al 12 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 15 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

87) *S.r.l. Dafne* di Pieve Pagliaccia (Perugia):

periodo: dal 12 maggio 1985 all'11 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 15 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

88) *S.p.a. S.A.C.S.E.* di Ellera Umbra (Perugia):

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale: 10 giugno 1985 dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento procedura CIGS.

89) *S.p.a. Cementerie umbre* di Magione (Perugia):

periodo: dal 22 agosto 1983 al 22 febbraio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

90) *S.p.a. Cementerie umbre* di Magione (Perugia):

periodo: dal 22 febbraio 1984 al 22 agosto 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

91) *S.p.a. Cementerie umbre* di Magione (Perugia):

periodo: dal 22 agosto 1984 al 28 novembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 luglio 1983: dal 18 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

92) *S.p.a. Cementerie umbre* di Magione (Perugia), fallita in data 29 novembre 1984:

periodo: dal 29 novembre 1984 al 24 febbraio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 luglio 1983: dal 18 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

93) *F.A.B. - Fabbrica arredamenti bagno* di Marsciano (Perugia):

periodo: dal 19 maggio 1985 al 15 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

94) *F.A.B. - Fabbrica arredamenti bagno* di Marsciano (Perugia); fallita in data 16 ottobre 1985:

periodo: dal 16 ottobre 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

95) *S.p.a. Linguaglossa*, S. Maria degli Angeli-Assisi (Perugia):

periodo: dal 23 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

96) *S.p.a. Safai*, di Borgo Trevi (Perugia):

periodo: dal 24 agosto 1985 al 24 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1982: dal 24 agosto 1981;
pagamento diretto: si.

97) *S.p.a. Safai*, di Borgo Trevi (Perugia):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1982: dal 24 agosto 1981;
pagamento diretto: si.

98) *S.p.a. Alcantara*, con sede in Milano e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: riorganizzazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 15 aprile 1985;
pagamento diretto: no.

99) *S.p.a. Saip - Sistemi in acciaio industrializzati e prefabbricati*, con sede e stabilimento in Terni:

periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: no.

100) *S.p.a. Siv - Società italiana vetro*, di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 16 dicembre 1985 al 16 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

101) *S.n.c. F.A.M.O.V. di A. Fazzini & C.*, con sede e stabilimento in Castiglione M.R. (Teramo):

periodo: dal 20 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 22 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

102) *S.p.a. Ala Sud*, di Pescara, già Ala - Azionaria laterizi adriatica, ora Ala RDB di Pescara:

periodo: dal 28 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

103) *S.p.a. Officine meccaniche fonderie Camplone e Figli*, di Pescara:

periodo: dal 5 maggio 1985 al 5 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1983: dal 10 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

104) *S.p.a. Officine meccaniche fonderie Camplone e Figli*, di Pescara:

periodo: dal 5 novembre 1985 al 1° febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1983: dal 10 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

105) *S.p.a. Ausidet*, stabilimento di Crotone (Catanzaro):

periodo: dal 2 settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

106) *S.r.l. Salituro Giovanni e C.*, di Montaldo Uffugo Scalo (Cosenza):

periodo: dal 1° maggio 1985 al 1° novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

107) *S.r.l. Salituro Giovanni e C.*, di Montaldo Uffugo Scalo (Cosenza):

periodo: dal 1° novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° maggio 1985;
pagamento diretto: si.

108) *R.D.B. Sud Latercem*, stabilimento di Lattarico (Cosenza):

periodo: dal 21 gennaio 1985 al 21 giugno 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

109) *R.D.B. Sud Latercem*, stabilimento di Lattarico (Cosenza):

periodo: dal 21 giugno 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

110) *Daniele Lidia* - Fornace S. Giovanni, stabilimento di Tarsia (Cosenza):

periodo: dal 5 gennaio 1985 al 5 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 5 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

111) *Daniele Lidia* - Fornace S. Giovanni, stabilimento di Tarsia (Cosenza):

periodo: dal 5 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 5 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

112) *S.p.a. Calzaturificio Gidori*, di Luzzi (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si.

113) *S.p.a. Mancuso e Ferro*, stabilimento di Cosenza:

periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: no.

114) *Fonderie e smalterie del Tirreno*, di Sesto Campano (Isernia):

periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1983: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si.

115) *S.p.a. Tempersud*, di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 14 giugno 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 14 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

116) *S.p.a. S.I.L.S. - Società industrie e laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

117) *S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T.*, di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 10 marzo 1985 al 10 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

118) *S.p.a. Meccanica elettrica termolese - M.E.T.*, di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 10 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

119) *S.a.s. Amedeo della Valentina e C.*, con sede in Sacile (Pordenone) e stabilimenti in Sacile e Pordenone:

periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

120) *S.p.a. Cartiera Galvani*, di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 2 giugno 1985 al 3 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

121) *S.p.a. Cartiera Galvani*, di Cordenons (Pordenone):

periodo: dal 3 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

122) *S.p.a. Industrie Patriarca*, di Udine, stabilimenti di Reana di Rojale e Attimis (Udine):

periodo: dall'8 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1983: dal 13 settembre 1982;
pagamento diretto: si.

123) *S.p.a. La Giulia industriale*, di Gorizia:

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 2 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

124) *S.p.a. S.I.L.E.S.*, con sede e stabilimento in Gorizia:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 25 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

125) *S.p.a. S.I.L.E.S.*, con sede e stabilimento in Gorizia:
periodo: dal 25 febbraio 1986 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

126) *S.p.a. Toniutti Altero*, di Fagagna (Udine):
periodo: dal 28 aprile 1985 al 28 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

127) *S.p.a. Toniutti Altero*, di Fagagna (Udine):
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 2 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

128) *S.r.l. Orion - Officine meccaniche specializzate*, di Trieste:
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983: dal 19 ottobre 1982;
pagamento diretto: si.

129) *S.r.l. Calzaturificio Urbano*, di Capodarco di Fermo (Ascoli Piceno):
periodo: dal 2 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 2 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

130) *S.p.a. C.I.A. - Compagnia internazionale abbigliamento*, di Milano, stabilimenti di Fossombrone e Pergola (Pesaro):
periodo: dal 25 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 18 febbraio 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

131) *Calzaturificio Italo Mantini*, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro):
periodo: dal 14 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dall'11 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

132) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede e stabilimento in Serra dei Conti (Ancona):
periodo: dal 22 aprile 1985 al 22 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

133) *S.p.a. Calzaturificio Fiorenzuola*, con sede e stabilimento in Serra dei Conti (Ancona):
periodo: dal 22 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 22 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

134) *S.n.c. Accordiola*, di Camerano (Ancona), fallita in data 20 settembre 1985:
periodo: dal 20 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 20 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

135) *Mobilificio Montesi*, di Senigallia (Ancona):
periodo: dal 15 giugno 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 20 giugno 1983
pagamento diretto: si.

136) *Mobilificio Montesi*, di Senigallia (Ancona), fallita in data 18 novembre 1985:
periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

137) *S.p.a. La Tegolaia*, di Chieti Scalo, unità di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone):
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si.

138) *S.p.a. Samim*, di Roma:
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: no;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proc. CIGS.

139) *S.p.a. Vinavil*, con sede in Milano, stabilimento di Villadossola (Novara):
periodo: dal 15 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 19 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

140) *S.p.a. Tonolli semilavorati*, di Paderno Dugnano (Milano), stabilimenti di Torino e Pieve Vergonte (Novara), ora Sameton S.p.a.:
periodo: dal 3 febbraio 1985 al 3 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1982: dall'8 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

141) *S.p.a. Tonolli semilavorati*, di Paderno Dugnano (Milano), stabilimenti di Torino e Pieve Vergonte (Novara), ora Sameton S.p.a.:
periodo: dal 3 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1982: dall'8 febbrao 1982;
pagamento diretto: si.

142) *S.p.a. Enichimica secondaria*, di Palermo, unità di Pieve Vergonte (Novara), ora Enichem sintesi S.p.a.:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 30 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

143) *S.p.a. Enichimica secondaria*, di Palermo, unità di Pieve Vergonte, (Novara) ora Enichem sintesi S.p.a.:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 1° luglio 1983;
pagamento diretto: si.

144) *S.p.a. Lanerossi*, di Schio (Vicenza), unità di Schio, Piovene Rocchette, Marano Vicentino, Torrebelvicino (Vicenza) e Vicenza:
periodo: dal 18 maggio 1985, al 18 agosto 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

145) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Crevalcore (Bologna), Villesse (Gorizia), Castelmella (Brescia), S. Martino B.A. (Verona) e Belfiore d'Adige (Verona):
periodo: dal 29 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984.
pagamento diretto: si.

146) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo e stabilimenti in Crevalcore (Bologna), Villesse (Gorizia), Castelmella (Brescia), S. Martino B.A. (Verona) e Belfiore d'Adige (Verona):
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

147) *S.p.a. Alfa Romeo*, con sede in Milano, ed unità di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Roma:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982 e 10 giugno 1985: dal 4 dicembre 1981 per Arese (Milano) e dal 5 dicembre 1983 per Pomigliano d'Arco e Roma;
pagamento diretto: si.

148) *S.r.l. Co-Therm*, di Bologna, fallita in data 28 giugno 1985:
periodo: dal 28 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
prima concessione: dal 28 giugno 1985;
paagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1986, in favore dei dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *Autocarrozzeria Industriale S. Andrea di Adele Aliquò*, con sede in Barcellona P.G. (Messina), fallita in data 28 giugno 1985;
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/69.

2) *F.lli Pino Francesco & Carmelo di Pino Carmelo*, con sede in Barcellona (Messina), fallita in data 28 giugno 1985:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 17 ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Iniziativa Siciliana*, di Agrigento:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

4) *S.p.a. Tamburini & C.*, con sede in Carugo (Como) e stabilimento di Catania:
periodo: dal 14 luglio 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Caminiti & C.*, con sede e stabilimento in Catania:
periodo: dal 7 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: riorganizzazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. F F C - Fabbrica Cavi Catania*, ora F C C, in Catania:
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snellim. proc. CIGS.

7) *S.p.a. Gala Italia*, di Catania:
periodo: dal 1° settembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Laterizi Zagarese*, in Rende (Cosenza):
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 10 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Sviluppo iniziative cosentine*, di Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

10) *S.p.a. Cartiere Marano*, con stabilimento in Mongrassano Scalo (Cosenza);
periodo: dal 31 marzo 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1983: dal 1° ottobre 1981;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Foderauto Bruzia*, di Belvedere Marittimo (Cosenza):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 9 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 7 novembre 1983;
pagamento diretto: si.
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

12) *S.p.a. Nuove industrie cosentine*, di Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

13) *S.p.a. Sviluppo meridionale*, di Catanzaro:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1 della legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

14) *S.p.a. Chimica biosintesi*, stabilimento di Saline Joniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria), in liquidazione:
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Fluorsid*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari):
periodo: dal 9 giugno 1984 al 9 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Fluorsid*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini Macchiareddu (Cagliari):
periodo: dal 9 dicembre 1984 al 9 giugno 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Nuova filati industriali*, già Filati industriali S.p.a. di Villacidro (Cagliari);
periodo: dal 30 novembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1983: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Marfili, filatura del mare*, con sede in Cagliari e stabilimento in Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 30 settembre 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Cardinalini*, con sede in Montecastrilli (Terni):
periodo: dal 21 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 23 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. S.I.R.I.*, di Terni, fallita in data 13 giugno 1985:
periodo: dal 12 gennaio 1986 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

21) *S.p.a. Officine Li Gobbi*, con sede in Terni, vicolo Ponte Le Cave, 7/6, fallita in data 3 gennaio 1985:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dal 1° febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

22) *S.p.a. Lanerossi confezioni*, con sede e stabilimento in Orvieto (Terni):
periodo: dal 3 novembre 1985 al 31 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

23) *S.p.a. Fakta linoleum*, di Narni Scalo (Terni), fallita in data 18 giugno 1984:

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 30 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

24) *S.p.a. Perugina*, con sede in Perugia e stabilimenti in Perugia e Castiglione del Lago (Perugia):

periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 aprile 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Cola*, di Taverne di Corciano (Perugia), fallita in data 7 marzo 1984:

periodo: dal 6 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

26) *S.p.a. Alfa*, con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e stabilimento in Torgiano (Perugia):

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

27) *S.r.l. Igitex*, di Perugia:

periodo: dal 1° marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Stamperia umbra*, con sede in Città della Pieve (Perugia):

periodo: dal 15 ottobre 1984 al 15 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Stamperia umbra*, con sede Città della Pieve (Perugia):

periodo: dal 15 aprile 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1984: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Silpo*, con sede e stabilimento in Trestina di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 15 aprile 1984 al 15 ottobre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

31) *S.p.a. Silpo*, con sede e stabilimento in Trestina di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

32) *S.p.a. Manifattura di Spoleto*, con sede legale, amministrativa e commerciale in Milano, stabilimento di Spoleto, fallita il 16 maggio 1985:

periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

33) *S.n.c. Ceramiche Panfili & C. di Panfili A. & Cappelletti E.*, con sede e stabilimento in Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 16 giugno 1985 al 15 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 dicembre 1985: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

34) *S.a.s. Esse quattro*, con sede in Petrignano di Assisi (Perugia), fallita in data 3 aprile 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 2 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

35) *S.p.a. Cartofin*, di Fossato di Vico (Perugia), fallita in data 30 giugno 1984:

periodo: dal 15 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

36) *S.p.a. Calvi*, con sede e stabilimento in Spello (Perugia):

periodo: dal 7 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

37) *Società del Cotto Antico S.p.a.*, con sede e stabilimento in Todi (Perugia):

periodo: dal 2 aprile 1984 al 2 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
prima concessione: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

38) *Società del Cotto Antico S.p.a.*, con sede e stabilimento in Todi (Perugia):

periodo: dal 2 ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
prima concessione: dal 2 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Fil-Tex*, con sede e stabilimento in Rivotorto di Assisi (Perugia):

periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. F.B.M. - Fornaci Briziarelli Marsciano*, di Marsciano (Perugia):

periodo: dall'8 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Gualdo ceramica*, di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 1° dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Adielle*, di Città di Castello, ora Confezioni Tiber S.p.a., di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 29 settembre 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1984: dal 2 novembre 1982;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

43) *S.r.l. Selfire*, di Spoleto (Perugia), fallita in data 2 maggio 1985:

periodo: dal 10 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dall'8 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

44) *S.p.a. Officine Piccini*, strada Trasimeno Ovest (Perugia):

periodo: dal 17 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 16 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

45) *S.p.a. Secobliz Italia*, in Levico Terme (Trento), fallita in data 15 novembre 1984:

periodo: dal 10 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 20 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

46) *S.p.a. Grunding elettronica*, di Rovereto (Trento):
periodo: dal 29 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1985: dal 9 ottobre 1980;
pagamento diretto: si.

47) *S.n.c. Pietro Rosa & Figli*, di Maniago (Pordenone):
periodo: dal 2 febbraio 1986 al 4 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

48) *S.p.a. Cotonificio olcese veneziano*, di Milano, stabilimento di Torre (Pordenone):
periodo: dal 30 marzo 1986 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Cotonificio olcese veneziano*, di Milano, stabilimento di Pordenone:
periodo: dal 9 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1981: dall'8 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Intex - Industria tessile*, stabilimento di Pordenone, ora S.p.a. Cotonificio olcese veneziano:
periodo: dal 2 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

51) *S.p.a. F.lli Variola*, di Trieste:
periodo: dal 4 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

52) *S.r.l. Fornace di Tolentino*, Tolentino (Macerata):
periodo: dal 1° marzo 1985 al 15 giugno 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 31 ottobre 1985;
prima concessione: dal 1° marzo 1985;
pagamento diretto: no.

53) *S.p.a. Ascovetro*, di Acquasanta Terme, località Centrale (Ascoli Piceno), fallita in data 20 novembre 1984:
periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1983;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983: dal 1° dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

54) *Cogedil S.r.l.* di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno):
periodo: dal 22 dicembre 1985 al 23 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 25 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Arte Italia*, in Ascoli Piceno, fallita in data 29 luglio 1983:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 11 maggio 1983: dal 14 settembre 1981;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

56) *Ditta Lagostina 80*, di Moltigliano (Ascoli Piceno):
periodo: dal 29 giugno 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Metauromobili*, di Tavernelle di Serraungarina (Pesaro):
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 24 giugno 1985;
pagamento diretto: no.

58) *S.p.a. Silta*, di Milano, stabilimento di Gradara (Pesaro):
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 29 aprile 1985;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Costruzioni meccaniche*, di Pesaro, con sede e stabilimento in Pesaro:
periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 30 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Messersi*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimenti in Ostra e Senigallia (Ancona):
periodo: dal 20 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

61) *S.r.l. T.M.T.*, di Camerata Picena (Ascoli Piceno), fallita in data 23 novembre 1984:
periodo: dal 24 novembre 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dal 23 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

62) *Pantalonificio Icopant's di Vallorani & C.*, con sede e stabilimento in Sirolo (Ancona), fallita in data 31 agosto 1983:
periodo: dal 24 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1983: dal 1° settembre 1982;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

63) *Nuova manifattura marchigiana di Tabarra Marcello*, con sede in Monteroberto (Ancona), fallita in data 9 ottobre 1984:
periodo: dal 29 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 28 giugno 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

64) *S.p.a. Promozione reimpiego Arezzo*, di Arezzo:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 28 settembre 1986;
causale di cui art. 1 della legge n. 784/80;
prima concessione: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 784/80 e legge n. 143/85.

65) *S.p.a. Milanplast*, stabilimento di Aulla (Massa Carrara):
periodo: dal 13 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: si.
CIPI 19 settembre 1985 - snell. proced. CIGS.

66) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Satin*, di Pomezia (Roma):
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1, legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si.
legge n. 784/80 e legge n. 45/86.

67) *S.p.a. I.F.E.L. - Iniziativa frusinate per l'elettronica*, in Frosinone:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: di cui art. 1, legge n. 784/80;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.
legge n. 784/80 e legge n. 63/82.

68) *S.p.a. V.E.B.A.D.*, di Ottaviano (Napoli), stabilimento di Gioia del Colle (Bari):
periodo: dal 19 novembre 1984 al 19 maggio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 ottobre 1984;
prima concessione: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

69) *S.r.l. S.ME.I - Salentina meccanica industriale*, di Lecce:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1986: dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Taban* di Milano, stabilimenti di Pallanza (Novara) e Vercelli:
periodo: dal 15 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 gennaio 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Liquichimica Meridionale*, Tito (Potenza):
periodo: dal 27 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 11 maggio 1979: dal 1° gennaio 1979;
pagamento diretto: si;
legge 28 febbraio 1986, n. 45.

72) *S.p.a. I.B.P. - Industria Buitoni Perugina*, con sede in Perugia e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo), Aprilia (Latina) e Foggia, ora Buitoni S.p.A.:
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: ristrutturazione - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Gondrand S.n.T.*, Divisione spedizioni - Unità nazionali:
periodo: dal 16 settembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Gondrand S.n.T.*, Divisione trasporti, con sede in Milano e unità nazionali:
periodo: dal 15 dicembre 1985 al 16 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 20 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Resem*, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendita e filiali, ora Ausind S.p.A.:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Montepolimeri*, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Portomarghera (Verona), Rho (Milano), Terni, Brindisi, Priolo (Siracusa), uffici vendita e filiali compresi, ora Montedipe S.p.A.:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Ausimont*, con sede in Milano, uffici vendita, filiali e unità produttive nazionali:
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Montedipe*, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera (Venezia), Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa):
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli*, - con sede in Milano e unità produttive di Milano, Crescenzago, Cinisello Balsamo, Sesto S. Giovanni, Romano di Lombardia, Melzo, Carpi, Alessandria, Torino e San Salvo:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli*, - con sede in Milano e unità produttive di Milano, Crescenzago, Cinisello Balsamo, Sesto S. Giovanni, Romano di Lombardia, Melzo, Carpi, Alessandria, Torino e San Salvo:
periodo: dal 14 aprile 1986 al 13 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Gilardini*, - Divisione Whithead Motofides, con sede in Torino e stabilimenti in Livorno e Marina di Pisa:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1982: dal 29 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Alfa Romeo Auto*, sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Arese, Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 4 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche*, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982: dal 30 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cantiere navale Ferbex*, con stabilimento in Napoli:
periodo: dal 9 settembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.A. San Domenico Vetraria*, con stabilimento in Ottaviano (Napoli):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1984: dal 29 agosto 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Tecnaval*, con sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 10 marzo 1986 all'8 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.A. Mobilificio Sarcano*, con sede in Portici e stabilimento in Poggiomarino (Napoli):
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 1° agosto 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Concooper Sele D'Or*, con sede in Battipaglia (Salerno), fallita il 24 maggio 1984:
periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1985: dal 24 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

11) *F.lli Zanniello*, - di Napoli, fallita il 6 febbraio 1985:
periodo: dal 3 febbraio 1986 al 2 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 6 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2, legge n. 301/79.

12) *S.p.a. Texas Instruments Italia*, - stabilimento di Aversa (Caserta):
periodo: dal 18 novembre 1985 al 12 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A4656

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 12 maggio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Società cooperativa edilizia Forano I a r.l., con sede in Forano (Rieti), costituita per rogito Armati in data 29 marzo 1978, rep. 3207, reg. soc. n. 1283;

Società cooperativa edilizia Fiumata a r.l., con sede in Petrella Salto (Rieti), costituita per rogito Rando in data 10 febbraio 1980, rep. 1586, reg. soc. n. 1489;

Società cooperativa edilizia Casa Fiorita a r.l., con sede in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 9 maggio 1973, rep. 20897;

Società cooperativa edilizia Nuova Domus a r.l., con sede in Alatri (Frosinone), costituita per rogito Rossi in data 22 aprile 1958, rep. 12638/9365, reg. soc. n. 798;

Società cooperativa edilizia 4 Fontane a r.l., con sede in Arce (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 4 aprile 1978, rep. 30545, reg. soc. n. 803;

Società cooperativa di produzione e lavoro Elettronica cooperativa meridionale E.C.M. a r.l., con sede in Ceccano (Frosinone), costituita per rogito Pastorino in data 13 ottobre 1980, rep. 384, reg. soc. n. 2971;

Società cooperativa edilizia Amici di Ferentino a r.l., con sede in Ferentino (Frosinone), costituita per rogito Marè in data 13 marzo 1975, rep. 22771, reg. soc. n. 1986;

Società cooperativa trasporto Autotrasporti romana sud a r.l., con sede in Aprilia (Latina), costituita per rogito Pesce in data 16 giugno 1969, rep. 31528, reg. soc. n. 2417;

Società cooperativa mista San Giuseppe a r.l., con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Stipa in data 10 luglio 1972, rep. 10363, reg. soc. n. 3438;

Società cooperativa edilizia Nausicaa 1975 a r.l., con sede in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 18 giugno 1975, rep. 26096, reg. soc. n. 2414;

Società cooperativa trasporto Croce del Popolo a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 24 gennaio 1980, rep. 22763, reg. soc. n. 2493;

Società cooperativa edilizia La Salvezza già Regione Campania Napoli n. 378 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito de Vito in data 11 luglio 1974, rep. 200614, reg. soc. n. 81;

Società cooperativa produzione lavori C.A.N.A.C.I. - Cooperativa artigiana autonoleggiatori conducenti a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 17 novembre 1981, rep. 75721, reg. soc. n. 272;

Società cooperativa edilizia Regione Campania Napoli n. 289 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 2 aprile 1974, rep. 200039, reg. soc. n. 1916;

Società cooperativa mista CO.F.A.L. - Consulenti fiscali-amministrativi e legali a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 21 dicembre 1971, rep. 55357, reg. soc. n. 25;

Società cooperativa di produzione e lavoro C.R.E.O. - Collettivo di ricerche emato-oncologiche Napoli a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 21 marzo 1980, rep. 11620, reg. soc. n. 2086;

Società cooperativa di produzione e lavoro C.E.S.A. - Costruzioni edili stradali affini a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito di Transo in data 29 agosto 1967, rep. 35172, reg. soc. n. 572;

Società cooperativa agricola Cerere a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 18 luglio 1979, rep. 100241, reg. soc. n. 2372;

Società cooperativa mista Neapolis a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 5 agosto 1977, rep. 194334, reg. soc. n. 1581;

Società cooperativa edilizia Scorpione a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 15 maggio 1980, rep. 75056, reg. soc. n. 2263;

Società cooperativa mista Primavera 80 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 1° aprile 1980, rep. 11742, reg. soc. n. 1619;

Società cooperativa di produzione e lavoro IA.CAR. Manutenzioni, pulizie e giardinaggio, disinfestazioni di ogni genere a r.l., con sede in Mugnano (Napoli), costituita per rogito Laurini in data 16 febbraio 1979, rep. 21097, reg. soc. n. 1157;

Società cooperativa edilizia Cooperativa del Drago a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 5 maggio 1977, rep. 18753, reg. soc. n. 1089;

Società cooperativa di produzione e lavoro Zi Teresa a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Di Majo in data 15 novembre 1976, rep. 33869, reg. soc. n. 47;

Società cooperativa edilizia Puma a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Ferrara in data 2 settembre 1981, rep. 1580, reg. soc. n. 4176;

Società cooperativa edilizia Cooperativa Lavoratori della S.E.P.S.A. a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 18 aprile 1980, rep. 24248, reg. soc. n. 1686;

Società cooperativa di produzione e lavoro La Parigina a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Pasolini in data 15 dicembre 1981, rep. 141669, reg. soc. n. 408;

Società cooperativa di produzione e lavoro Associazione Metropolitana a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 6 aprile 1981, rep. 198675, reg. soc. n. 2021;

Società cooperativa edilizia Teclanum a r.l., con sede in Palma Campania (Napoli), costituita per rogito Di Majo in data 22 dicembre 1975, rep. 31010, reg. soc. n. 457;

Società cooperativa di produzione e lavoro Falansterio a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 20 ottobre 1981, rep. 19664, reg. soc. n. 3942;

Società cooperativa edilizia Regione Campania Napoli n. 350 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 18 giugno 1974, rep. 200476, reg. soc. n. 2181;

Società cooperativa edilizia Nuova Edile a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Albore in data 23 novembre 1978, rep. 8291, reg. soc. n. 2413;

Società cooperativa mista CO.R.G.A.C. - Consorzio regionale gruppi acquisto collettivo a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 23 aprile 1975, rep. 64704, reg. soc. n. 2141;

Società cooperativa edilizia Regione Campania Napoli n. 395 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 11 ottobre 1974, rep. 200954, reg. soc. n. 99;

Società cooperativa edilizia Regione Campania n. 375 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 8 luglio 1974, rep. 200594, reg. soc. n. 41;

Società cooperativa edilizia Regione Campania n. 376 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 8 luglio 1974, rep. 200596, reg. soc. n. 252;

Società cooperativa di produzione e lavoro Energia e Lavoro 80 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 25 novembre 1980, rep. 51207, reg. soc. n. 3879;

Società cooperativa di produzione e lavoro Napoli 80 a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Di Majo data 23 novembre 1979, rep. 52560, reg. soc. n. 3141;

Società cooperativa trasporto Freccia della Stampa a r.l., con sede in Napoli, costituita per rogito Trinchillo in data 30 gennaio 1979, rep. 73222, reg. soc. n. 850;

Società cooperativa di produzione e lavoro Teatrale Del Cerquo a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 27 giugno 1975, rep. 26709, reg. soc. n. 2403;

Società cooperativa edilizia La Campagnola a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 6 dicembre 1967, rep. 16184, reg. soc. n. 348;

Società cooperativa edilizia Flavia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 19 ottobre 1967, rep. 515275, reg. soc. n. 2595;

Società cooperativa edilizia Roma Serena 78 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Califano in data 13 ottobre 1978, rep. 3593, reg. soc. n. 3364;

Società cooperativa edilizia Mabel a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Villani in data 19 settembre 1969, rep. 2450, reg. soc. n. 2844;

Società cooperativa edilizia Alpha I a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 3 aprile 1969, rep. 58677, reg. soc. n. 1313;

Società cooperativa di produzione e lavoro Argus (Pittori affini arte muraria) a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 12 novembre 1969, rep. 195098, reg. soc. n. 3434;

Società cooperativa edilizia Copermar a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 13 luglio 1976, rep. 245937, reg. soc. n. 3458;

Società cooperativa edilizia La Luna a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2002, reg. soc. n. 117;

Società cooperativa edilizia Buon Ritiro a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2083, reg. soc. n. 98;

Società cooperativa edilizia Il Mastello a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 novembre 1978, rep. 2044, reg. soc. n. 103;

Società cooperativa edilizia Pigafetta a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2074, reg. soc. n. 90;

Società cooperativa edilizia Il Trampolino a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2077, reg. soc. n. 79;

Società cooperativa edilizia La Targa a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2059, reg. soc. n. 89;

Società cooperativa edilizia Millemiglia a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2106, reg. soc. n. 83;

Società cooperativa edilizia Le Stelle Filanti a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2008, reg. soc. n. 116;

Società cooperativa edilizia La Fortunata a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2035, reg. soc. n. 106;

Società cooperativa edilizia L'Aerostato a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2041, reg. soc. n. 104;

Società cooperativa edilizia I Navigatori a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2038, reg. soc. n. 105;

Società cooperativa edilizia La Veloce a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2062, reg. soc. n. 88;

Società cooperativa edilizia L'Orto Botanico a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2065, reg. soc. n. 87;

Società cooperativa edilizia La Torre Rossa a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2047, reg. soc. n. 102;

Società cooperativa edilizia Don Morosini a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2056, reg. soc. n. 99;

Società cooperativa edilizia La Copernicana a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2090, reg. soc. n. 93;

Società cooperativa edilizia Il Nuraghe a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2109, reg. soc. n. 84;

Società cooperativa edilizia Riscatto sindacale a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 13 dicembre 1978, rep. 2053, reg. soc. n. 100;

Società cooperativa edilizia La Papaia a r.l., con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Bissi in data 14 dicembre 1978, rep. 2112, reg. soc. n. 85;

Società cooperativa edilizia Monteporzio Catone casa III a r.l., con sede in Monteporzio Catone (Roma), costituita per rogito Pannunzio in data 1° dicembre 1977, rep. 347, reg. soc. n. 521;

Società cooperativa edilizia Tusculana Verde a r.l., con sede in Frascati (Roma), costituita per rogito Intersimone in data 8 agosto 1964, rep. 52918, reg. soc. n. 3390;

Società cooperativa edilizia Frattocchie 76 a r.l., con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Bandini in data 9 febbraio 1976, rep. 103402, reg. soc. n. 143/2120;

Società cooperativa edilizia San Cinto II a r.l., con sede in Segni (Roma), costituita per rogito Vigna-Taglianti in data 24 febbraio 1976, rep. 479252, reg. soc. n. 2130;

Società cooperativa edilizia Edile 81 a r.l., con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Tarsia in data 20 marzo 1981, rep. 2842, reg. soc. n. 4979;

Società cooperativa edilizia Colle Luccu a r.l., con sede in Tivoli (Roma), costituita per rogito Vitti in data 23 novembre 1973, rep. 48349, reg. soc. n. 2671;

Società cooperativa edilizia Panteraj a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 29 aprile 1959, rep 172809, reg. soc. n. 875;

Società cooperativa edilizia Concordia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Ravani in data 11 ottobre 1963, rep. 39822, reg. soc. n. 3183;

Società cooperativa edilizia Pacifica 3 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 3 settembre 1964, rep. 64688, reg. soc. n. 3257;

Società cooperativa edilizia Sogno di Primavera a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Domenicantonio in data 3 luglio 1954, rep. 6994, reg. soc. n. 3022;

Società cooperativa edilizia La Casetta sul Fiumicello a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 28 dicembre 1963, rep. 42388, reg. soc. n. 158;

Società cooperativa edilizia Fraternità umana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 25 febbraio 1953, rep. 10383, reg. soc. n. 677;

Società cooperativa edilizia Fanciulla d'Anzio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 11 luglio 1962, rep. 90229, reg. soc. n. 1600;

Società cooperativa edilizia Toro 64 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 9 settembre 1964, rep. 18738, reg. soc. n. 3337;

Società cooperativa edilizia Dinosauro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Castellini in data 4 marzo 1957, rep. 27224, reg. soc. n. 551;

Società cooperativa edilizia Nuova Stratosfera a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 26 marzo 1965, rep. 649898, reg. soc. n. 587;

Società cooperativa edilizia Società Cooperativa Edile Esteri - S C.E.E. - a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Formica in data 6 giugno 1946, rep. 11093, reg. soc. n. 1460;

Società cooperativa edilizia Domus Spes Mea a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Russo in data 24 gennaio 1949, rep. 6485, reg. soc. n. 464;

Società cooperativa edilizia Il Triangolo cooperativa teatrale a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Fabro in data 18 giugno 1980, rep. 1209, reg. soc. n. 3444;

Società cooperativa edilizia San Gaetano a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 28 novembre 1957, rep. 87643, reg. soc. n. 29;

Società cooperativa edilizia La Chiocciola Romana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Buteri in data 30 ottobre 1957, rep. 290176, reg. soc. n. 27;

Società cooperativa edilizia Habitantes Laeti a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 21 febbraio 1955, rep. 44407, reg. soc. n. 733;

Società cooperativa edilizia Fides Nova a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 17 maggio 1956, rep. 35245, reg. soc. n. 1998;

Società cooperativa edilizia Lorenzaccio a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci-Ventura in data 23 maggio 1955, rep. 250608, reg. soc. n. 1487;

Società cooperativa edilizia Humanitas 1963 a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 16 maggio 1963, rep. 10894, reg. soc. n. 1593;

Società cooperativa edilizia Magna Laurentana a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 28 settembre 1957, rep. 60095, reg. soc. n. 1997;

Società cooperativa edilizia Il Pizzo D.S.C. a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Rossetti in data 21 novembre 1973, rep. 36567, reg. soc. n. 807;

Società cooperativa edilizia Pastorale a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 20 novembre 1958, rep. 28365, reg. soc. n. 2026;

Società cooperativa edilizia Lobelia a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Farisoglio in data 16 marzo 1955, rep. 1362, reg. soc. n. 894;

Società cooperativa edilizia San Gennaro a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 16 gennaio 1964, rep. 113751, reg. soc. n. 645;

86A4399

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Bassano del Grappa, Belluno, Castigliano, Cavazzo Carnico, Montebello Vicentino, Padova, S. Maria della Versa, S. Stefano Magra e Sesto Fiorentino.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 320, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della Roggia Bernarda, segnato nel catasto del comune di Bassano del Grappa (Vicenza) al foglio n. 19, mappale 257, di mq 143, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 agosto 1985 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 123, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, ex greto del torrente Ardo, con dei fabbricati sopra insistenti, di complessivi Ha 1.31.80, segnato nel catasto del comune di Belluno al foglio n. 71, all. 6, mappali 686, 677, 6, 927, 726, 32, 730, 731, 222, 739, 140, 737, foglio 71 all. 8, mappali 888, 786, 789, 790, 791, 675, 714, 565, 788, 899, 564, 669, 668, 531, 893, 894, 895, 896, 900, 901, 828, 827 e 530; ed indicati nell'estratto di mappa, rilasciato il 19 giugno 1985 in scala 1:1000 dallo ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 321, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo della Roggia Morosina, segnato nel catasto del comune di Cartigliano (Vicenza) al foglio n. 2, mappali 785 e 786 di complessivi mq 253, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 agosto 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 377, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno, ex alveo del torrente Faeit, con i manufatti sopra insistenti, segnato nel catasto del comune di Cavazzo Carnico (Udine) al foglio n. 18, mappali 141, 178, 181 e 186, di complessivi mq 22.190, ed indicato nella rilevazione catastale prot. n. 687/948/84 del 15 luglio 1985 con allegata planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 318, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, segnato nel catasto del comune di Montebello Vicentino al foglio n. 10, mappale 364, di mq 72, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 2 agosto 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 marzo 1986, n. 315, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Padova al foglio n. 127, mappale 492, di mq 410, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 novembre 1983 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 marzo 1986, n. 317, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Versa, segnato nel catasto del comune di S. Maria della Versa (Pavia) al foglio n. 8, infregio al mappale 763, di mq 66, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 ottobre 1985 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 378, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, in sinistra del torrente Versa, con i manufatti sopra esistenti, segnato nel catasto del comune di S. Maria della Versa (Pavia) al foglio n. 8, in fregio al mappale 279, di mq 80, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 luglio 1979 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 marzo 1986, n. 322, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del fiume Magra, segnato nel catasto del comune di S. Stefano Magra (La Spezia) al foglio n. 2, mappali 56, 532 (fabbricato rurale) e 246, di complessivi mq 6550, ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 luglio 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 marzo 1986, n. 314, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del torrente Gavine, segnato nel catasto del comune di Sesto Fiorentino (Firenze) al foglio n. 45, particella 217, di mq 300, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 21 marzo 1985 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Firenze, che fa parte integrante del citato decreto.

86A4732

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Terni

Con decreto ministeriale del 3 giugno 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni.

86A4833

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Modificazioni al Piano agricolo nazionale approvato con deliberazione 13 dicembre 1979. Variante all'elenco delle zone svantaggiate nell'ambito collinare e montano. (Deliberazione 28 novembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la propria delibera in data 13 dicembre 1979, con la quale è stato adottato il Piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata;

Vista l'approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 14 dicembre 1979 e la pubblicazione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980;

Visto l'art. 6 della medesima legge n. 984/1977, che prevede la possibilità di procedere all'elaborazione ed adozione di variazioni ed aggiornamenti anche relativi ai finanziamenti, al testo del Piano agricolo sopra ricordato;

Visto il piano di settore relativo ai terreni di collina e di montagna, ed in particolare la delimitazione delle aree di intervento ivi indicata;

Vista la propria delibera del 6 aprile 1983 con la quale sono state approvate talune modificazioni ed aggiornamenti alla delimitazione delle aree di intervento nel settore dei terreni collinari e montani;

Vista la proposta avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 20887 dell'11 luglio 1985 integrata dalla nota n. 21157 del 7 ottobre 1985, comportante taluni correttivi nonché ulteriori modifiche ed aggiornamenti alla delimitazione suddetta;

Vista la lettera del Ministro dell'agricoltura e delle foreste prot. n. 21157 del 7 ottobre 1985, con la quale si comunica che è stato acquisito sulla proposta il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;

Acquisita sulla proposta sopra indicata l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della più volte richiamata legge n. 984/1977, nella riunione del 6 novembre 1985;

Delibera:

Sono approvate per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri le modifiche ed aggiornamenti al Piano agricolo nazionale, adottato con delibera del 13 dicembre 1979, contenuti nella proposta avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui alle premesse.

La delimitazione delle zone così come formulata resta valida ai solo fini di cui al citato art. 15 della legge n. 984/1977.

La presente delibera sarà trasmessa al Consiglio dei Ministri per l'approvazione ai sensi degli articoli 4 e 6 della citata legge n. 984/1977.

Roma, addì 28 novembre 1985

*Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPAA*
ROMITA

ALLEGATO *A*

LEGGE N. 984/77 - PIANO AGRICOLO NAZIONALE

Proposte di modifica alla delimitazione delle aree di intervento di cui all'art. 15, terreni di collina e di montagna

Ai fini dell'utilizzazione e della valorizzazione dei terreni di collina e di montagna, l'art. 15 della legge n. 984/77 prevedeva fra l'altro la preventiva individuazione delle zone di intervento.

In attuazione di tale disposto, nell'apposito capitolo del Piano agricolo nazionale, in assenza di indicazione specifiche da parte del predetto art. 15, si fece riferimento ai territori già individuati per l'applicazione delle seguenti normative:

legge n. 1102/71 relativa alla classificazione dei terreni montani inclusi nelle circoscrizioni delle comunità montane;

legge n. 352/76 che recepiva la direttiva CEE n. 268/75 in materia di territori di montagna ed altre aree svantaggiate, ed in particolare le circoscrizioni delimitate dalla derivata direttiva CEE n. 273/75, con esclusione delle aree di pianura viceversa considerate dalla direttiva 268, art. 3, paragrafo 5, in quanto gravemente svantaggiate;

decreto ministeriale 7 novembre 1961 che, in applicazione della legge n. 454/61, delimitava i terreni di collina a rilevante depressione economica;

legge n. 614/66 (aree depresse del centro-nord) peraltro in misura assai limitata e comunque con riferimento ai soli arrotondamenti delle aree di collina particolarmente depressa.

L'anzidetta delimitazione veniva tuttavia intesa come strumento di massima per l'attività delle regioni e non già come atto precettivo, sicchè su questa base le regioni stesse potevano assumere, con gli strumenti legislativi di propria competenza, determinazioni di adeguamento più estensive ovvero più restrittive.

In sede di attuazione del piano agricolo nazionale le indicazioni fornite furono variamente utilizzate dalle diverse regioni. In particolare:

alcune regioni ritennero di assumere quale base di riferimento la delimitazione statistica della collina e della montagna operata dall'ISTAT;

altre regioni viceversa ritennero di limitare l'area di intervento ai territori delle comunità montane;

altre regioni, infine, si attennero alla indicazione delimitativa del Piano.

Successivamente sulla base dell'esperienza apparve, tuttavia, che la delimitazione proposta non cogliesse in modo sufficientemente completo le diverse situazioni territoriali, in cui anche giocavano in modo incidente fattori di emarginazione e di degradazione non meno gravi di quelli presenti nelle aree di cui si era proposta la delimitazione.

Del resto la esistente situazione di squilibrio si manifestò con maggiore evidenza in sede attuativa delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 402/81, convertito nella legge n. 537/81. Per cui si rese necessario procedere ad una revisione della delimitazione delle aree di intervento che fu approvata dal CIPAA, con la delibera del 6 aprile 1983.

I criteri che furono adottati consistettero, nel prendere sempre come base le aree di intervento previste dal piano agricolo nazionale ed a queste furono aggiunti i territori dei comuni classificati svantaggiati dal decreto ministeriale 23 marzo 1963, emesso in applicazione della legge n. 454/61. Per le regioni Piemonte ed Emilia-Romagna, le quali avevano provveduto ad approvare una propria classificazione, si tenne conto solamente di quest'ultima.

Nel corso del 1984 i comuni di Capalbio (provincia di Grosseto) e di Lariano (provincia di Roma) con proprie note hanno chiesto di essere inclusi nella delimitazione di cui all'art. 15 della legge n. 984/77. Infatti i predetti comuni all'epoca in cui furono effettuate le delimitazioni relative al piano verde n. 1 (decreto ministeriale 23 marzo 1963), facevano parte rispettivamente dei comuni di Orbetello e di Velletri e successivamente si staccarono dagli stessi divenendo entità autonome. Da ciò discende che mentre i territori di Orbetello e Velletri sono presenti nella delimitazione di cui all'art. 15, i comuni di Lariano e Capalbio ne restano esclusi.

Il 4 dicembre 1984 la regione Piemonte con nota n. 23101 faceva presente che il comune di Piozzo (provincia di Cuneo) era stato incluso per errore nell'elenco inviato al CIPAA dei comuni classificati svantaggiati della stessa regione; pertanto chiedeva il suo depennamento dall'elenco.

Il 26 marzo 1984 è stata approvata dalla CEE la direttiva n. 167/84, che modifica l'elenco dei comuni in precedenza classificati svantaggiati dalla direttiva CEE n. 268/75.

Tenendo conto infine che tanto per la precedente delimitazione della direttiva n. 273/75 quanto per quella della direttiva n. 167/84, la commissione CEE ha rilevato taluni errori materiali, che ha provveduto a sanare con apposita decisione, appare necessario provvedere in conseguenza:

alla inclusione fra le aree parzialmente delimitate dei comuni di Scarlino e Uzzara (Toscana);

alla correzione, ove necessario, delle superfici delimitate originariamente dalla direttiva n. 273/75.

Pertanto si rende necessario rivedere ed aggiornare anche la delimitazione di cui all'art. 15 della legge n. 984/77, e conseguentemente è stato predisposto il seguente quadro di modifica ed aggiornamento del Piano agricolo nazionale.

Capitolo II - INDIRIZZI ED OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE

Pag. 125. — Paragrafo 3; terzo capoverso, seconda riga: dopo le parole «dalla direttiva CEE n. 273/75» aggiungere «e sue modifiche».

Capitolo III - LINEE DI ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI

Pag. 195. — Alla tabella *A* «delimitazioni superfici di intervento territori di collina e di montagna, numero comuni, aggiungere il seguente quadro modificativo:

Regione Piemonte — un comune da depennare: Piozzo;

Regione Toscana — tre comuni da aggiungere: Capalbio, Scarlino e Uzzano;

Regione Lazio — un comune da aggiungere: Lariano.

Comuni delimitati ai sensi della direttiva CEE n. 167/84

REGIONE	Comuni delimitati per l'intero territorio già parzialmente delimitati	Comuni di nuova delimitazione	
		Parziale	Totale
Veneto	1	1	
Lazio	4		1
Abruzzo	2		
Campania	3		3
Puglia		6	59
Calabria	17		4
Sicilia	5		4
Sardegna	2	3	50
Totale	34	10	121

Pag. 197. — Sostituire la tabella delimitazione a norma di altri provvedimenti legislativi, con la seguente tabella:

TABELLA *B*

Delimitazione a norma di altri provvedimenti legislativi

Province e regioni	Comuni
Valle d'Aosta	—
Alessandria	97
Asti	62
Cuneo	32
Novara	55
Torino	99
Vercelli	19
Piemonte	364
Genova	12
Imperia	13
La Spezia	10
Savona	7
Liguria	42
Bergamo	23
Brescia	27
Como	93
Mantova	6
Pavia	13
Sondrio	—
Varese	61
Lombardia	223
Trentino-Alto Adige	—
Belluno	—
Padova	12
Treviso	22
Verona	8
Vicenza	35
Veneto	77
Gorizia	—
Pordenone	—
Trieste	—
Udine	18
Friuli-Venezia Giulia	18
Bologna	4
Forlì	19
Modena	6
Parma	6
Piacenza	15
Ravenna	2
Reggio Emilia	7
Emilia-Romagna	59
Nord	783
Arezzo	9
Firenze	20
Grosseto	9
Livorno	9
Lucca	—
Massa	—
Pisa	18
Pistoia	8
Siena	27
Toscana	94
Perugia	18
Terni	12
Umbria	30
Ancona	21
Ascoli Piceno	33
Macerata	2
Pesaro	12
Marche	68

Province e regioni	Comuni
Frosinone	16
Latina	4
Rieti	14
Roma	45
Viterbo	47
Lazio .	126
Centro .	318
Chieti	35
L'Aquila	1
Pescara	13
Teramo	14
Abruzzo .	63
Isernia	—
Campobasso	13
Molise .	13
Avellino	37
Benevento	28
Napoli	6
Caserta	19
Salerno	13
Campania .	102
Lecce	57
Bari	11
Brindisi	6
Foggia	4
Taranto	5
Puglia .	83
Matera	8
Potenza	2
Basilicata .	10
Catanzaro	58
Cosenza	19
Reggio Calabria	22
Calabria .	99
Agrigento	33
Caltanissetta	20
Catania	18
Enna	5
Messina	18
Palermo	21
Ragusa	5
Siracusa	2
Trapani	9
Sicilia .	131
Cagliari-Oristano	84
Nuoro	12
Sassari	29
Sardegna .	125
Sud .	626
Italia .	1.727

Regione SARDEGNA

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte

Provincia di Sassari

Di nuova delimitazione:

1) Siligo	1) Sassari

Provincia di Oristano

1) Bauladu
2) Boroneddu
3) Busachi
4) Cabras
5) Ghilarza
6) Gonnoscodina
7) Gonnostramatza
8) Masullas
9) Narbolia
10) Norbello
11) Ollastra Simaxis
12) Pompu
13) Riola Sardo
14) San Vero Milis
15) Sedilo
16) Siamaggiore
17) Simala
18) Simaxis

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Ula Tirso

di nuova delimitazione:

20) Sini
21) Siris
22) Tadasuni
23) Tramatza
24) Villanova Truscheddu
25) Zerfaliu

Provincia di Nuoro

Di nuova delimitazione:
1) Dualchi
2) Escolca
3) Gergei
4) Serri

Provincia di Cagliari

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Serdiana	1) Gesturi
	2) Villamassargia

Di nuova delimitazione:

1) Decimoptzu
2) Donori
3) Furtei
4) Genuri
5) Guasila
6) Lasplassas
7) Lunamatrona
8) Ortacesus
9) Pauli Arbarei
10) Pimentel
11) Samatzai
12) Sardara
13) Soleminis
14) Villamar
15) Calasetta
16) Musei
17) San Giovanni Suergiu
18) Setzu
19) Villa Speciosa

REGIONE SICILIA

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
—	—

Provincia di Messina

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Alì
2) S. Pietro Patti
3) Ucria

Già delimitati ai sensi del P.V. n. 1:

1) Oliveri

Di nuova delimitazione:

1) Forza D'Agrò
2) Gallo d'Oro

Provincia di Palermo

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Castellana Sicula

Provincia di Agrigento

Di nuova delimitazione:

1) Racalmuto

Provincia di Siracusa

Di nuova delimitazione:

1) Noto

Provincia di Ragusa

Interamente delimitata:

1) Ragusa

REGIONE CALABRIA

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
—	—

Provincia di Reggio Calabria

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Cinquefrondi
2) Cittanova
3) Gerace
4) Grotteria
5) Molochio

Già delimitati ai sensi del P.V. n. 1:

1) Fiumara

Di nuova delimitazione:

1) Campo Calabro

Provincia di Catanzaro

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Tiriolo
2) Amaroni
3) Monterosso Calabro
4) Olivadi
5) Palermiti
6) S. Vito sullo Jonio
7) Villa Fiorita

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
—	—

Già delimitati ai sensi del P.V. n. 1:

1) Rocca Bernarda

Di nuova delimitazione:

1) Gagliato
2) S. Gregorio d'Ippona

Provincia di Cosenza

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Carolei
2) Marano Principato

Già delimitati ai sensi del P.V. n. 1:

1) Tarsia

Di nuova delimitazione:

1) Altilia

REGIONE PUGLIA

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
—	—

Provincia di Taranto

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
	1) Castellaneta
	2) Ginosa
	3) Grottaglie
	4) Montemesola
	5) Palagianello

Provincia di Foggia

Nuova delimitazione:

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
1) Rodi Garganico	1) Apricena

Provincia di Brindisi

Di nuova delimitazione:

1) S. Michele Salentino

Provincia di Lecce

1) Acquarica del Capo
2) Alessano
3) Andrano
4) Bagnolo del Salento
5) Botrugno
6) Calimera
7) Cannole
8) Carpignano
9) Casarano
10) Castrignano del Capo
11) Castrignano de' Greci
12) Collepasso
13) Corigliano
14) Corsano
15) Cursi
16) Diso
17) Gagliano
18) Giuggianello
19) Giurdignano
20) Maglie
21) Mariano
22) Martignano
23) Matino

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
	—

24) Melendugno
25) Melpignano
26) Miggiano
27) Minervino di Lecce
28) Montesano
29) Morciano
30) Muro Leccese
31) Nociglia
32) Ortelle
33) Otranto
34) Parabita
35) Palmariggi
36) Patù
37) Poggiardo
38) Presicce
39) Ruffano
40) Salve
41) Sanarica
42) Sannicola
43) Santa Cesarea Terme
44) S. Donato di Lecce
45) Scorrano
46) Soleto
47) Specchia
48) Spongano
49) Sternatia
50) Supersano
51) Surano
52) Taurisano
53) Tiggiano
54) Tricase
55) Tuglie
56) Uggiano La Chiesa
57) Zollino

REGIONE CAMPANIA

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
—	

Provincia di Salerno

Già delimitati in parte ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Rutino

Provincia di Benevento

Di nuova delimitazione:

1) Sant'Arcangelo Trimonte

Provincia di Avellino

Già delimitati ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Pietrastornina
2) Montecalvo Irpino

Di nuova delimitazione:

1) Roccabascerana
2) Villamaina

REGIONE ABRUZZO

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte
—	

Provincia di L'Aquila

Già delimitati in parte ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Sant'Eusanio Forconese
2) Villa Sant'Angelo

REGIONE LAZIO

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte

Provincia di Roma

Già delimitati in parte ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Agosta

Di nuova delimitazione:

1) Gavignano
2) Lariano

Provincia di Frosinone

Già delimitati in parte ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Posta Fibreno
2) Serrone
3) Sgurgola

REGIONE TOSCANA

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte

Provincia di Pistoia

	1) Uzzano

Provincia di Grosseto

1) Capalbio	1) Scarlino

REGIONE VENETO

Comuni delimitati per l'intero territorio	Comuni delimitati in parte

Provincia di Vicenza

Già delimitati parzialmente ai sensi della legge n. 1102/71:

1) Piovene Rocchette

Provincia di Treviso

	1) Vittorio Veneto

86A4498

Variazione al programma degli interventi dell'A.I.M.A. per il 1986 nel settore lattiero-caseario. (Deliberazione 14 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610 concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto in particolare l'art. 1, terzo comma, della legge stessa in base al quale il C.I.P.A.A. deve approvare, entro il 15 settembre di ogni anno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'A.I.M.A.;

Vista la delibera del C.I.P.A.A. del 1° agosto 1985 con la quale si approva il sopra citato programma di interventi, per l'anno 1986;

Visto altresì in particolare l'art. 1, quarto comma, della legge richiamata con il quale si stabilisce che eventuali modifiche ed integrazioni a detto programma sono approvate dal C.I.P.A.A. su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la situazione di grave crisi del mercato del latte e dei suoi derivati determinatasi a seguito degli effetti indotti dall'ordinanza del Ministero della sanità del 2 c.m., con efficacia estesa all'intero territorio nazionale, a seguito della situazione determinatasi dopo l'incidente di Chernobyl, che vietava per ragioni di sanità pubblica la somministrazione di latte ai bambini di età inferiore ai 10 anni ed alle donne in stato di gravidanza;

Considerato che la crisi di mercato anzidetta, oltre al danno diretto ai produttori di latte, rischiava di determinare problemi di sanità pubblica a seguito dell'accumulo di grandi quantità di prodotto non facilmente smaltibile;

Considerato che, per far fronte alla situazione che si e venuta a determinare ed in assenza di altre possibili soluzioni, sin dal 3 maggio u.s. il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si è fatto promotore di un accordo tra le categorie interessate, che si basa sul ritiro del latte da parte delle aziende trasformatrici previa garanzia di un intervento straordinario sui prodotti trasformati;

Considerato che detto intervento in relazione alla situazione di fatto deve attuarsi in due fasi, di cui una prima fase di immediata applicazione riguarda lo stoccaggio privato dei prodotti trasformati, mentre nella seconda fase si provvederà a definire le modalità del ritiro e della destinazione dei prodotti stoccati, in relazione all'andamento del mercato;

Vista la proposta di integrazione al programma sopra indicato, avanzata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 22116 del 13 maggio 1986, concernente un intervento straordinario a favore del mercato dei prodotti lattieri e lattiero-caseari di produzione nazionale, che consiste in una prima fase nello stoccaggio privato della produzione che, per le ragioni sopra esposte, si è accumulata presso le imprese trasformatrici, ed in una seconda fase nella definizione delle modalità di destinazione della stessa produzione;

Udita la relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al programma degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1986, concernenti un intervento straordinario, articolato nelle due fasi di cui alle premesse sul mercato dei prodotti lattiero caseari, di cui all'allegato *A*, che fa parte integrante della presente delibera.

Le imprese di trasformazione e gli organismi di cui alla proposta indicata sono tenuti ad accertare ed attestare che il latte trasformato è di produzione esclusivamente nazionale; sono tenuti altresì ad attestare che è stato corrisposto a favore dei produttori il prezzo minimo del latte acquistato o conferito, quale risulta in sede regionale in base alla legge n. 306 del 1975 o comunque antecedentemente convenuto.

Il programma di interventi relativo alla seconda fase, verrà portato a conoscenza del C.I.P.A.A.

Roma, addì 14 maggio 1986

Il presidente delegato: ROMITA

ALLEGATO *A*

MODIFICAZIONI AL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI NAZIONALI NEL SETTORE DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI A SEGUITO DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ 2 MAGGIO 1986.

A seguito dell'ordinanza in data 2 maggio 1986 del Ministro della sanità, che ha vietato il consumo del latte da parte dei bambini di età inferiore ai dieci anni e delle donne in stato di gravidanza, ed ancor più a seguito degli effetti indotti, si è verificata una estesa caduta del consumo del latte e dei prodotti lattiero caseari che ha comportato un accumulo degli stessi presso le centrali del latte e le strutture di trasformazione.

Si è determinata in tal modo una situazione tale da comportare, in assenza di misure appropriate, un rischio gravissimo per i produttori di latte, la cui produzione giornaliera non sarebbe stata ritirata dalle aziende trasformatrici per difetto di sbocchi di mercato. Non soltanto i produttori di latte avrebbero subito un danno diretto il cui indennizzo presenta enormi difficoltà amministrative; ma sarebbe risultata ardua la stessa distruzione del latte invenduto, in presenza delle norme di carattere sanitario che giustamente prevedono speciali modalità per lo smaltimento del latte non utilizzato.

Per fronteggiare in radice questo rischio il Ministro dell'agricoltura sin dal 3 maggio si è fatto promotore di un accordo tra le categorie interessate in base al quale le aziende trasformatrici si impegnavano a ritirare regolarmente il latte dalle stalle, a fronte di una garanzia di intervento sui prodotti trasformati. Questo tipo di intervento è l'unico tecnicamente praticabile, non essendo realizzabile un intervento effettuato direttamente sul latte. L'accordo prevedeva inoltre il convogliamento della maggior quantità possibile di latte verso la trasformazione in latte a lunga conservazione e in altri derivati conservabili. Ciò al fine appunto di rendere più agevole e meno costoso l'intervento.

In concreto l'operazione di intervento che si propone prevede due fasi. In una prima fase, d'immediata applicazione, si procede allo stoccaggio privato. In una fase successiva si procederà a definire il ritiro e la destinazione di quei prodotti affluiti allo stoccaggio privato per i quali sarà stata accertata l'impossibilità di immissione sul mercato.

Le operazioni della seconda fase verranno decise alla luce dell'evoluzione del mercato, che si provvederà ad accertare anche ai fini delle modalità dell'intervento.

Resta fermo in ogni caso che la deliberazione del C.I.P.A.A. comporta già sin d'ora la decisione di procedere all'operazione complessiva d'intervento, prima e seconda fase.

Più in particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio privato, i prodotti da stoccare dovranno essere preventivamente trasformati in modo da assicurare un congruo periodo di conservazione. Detti prodotti sono riportati nell'allegato *A*.

Le imprese abilitate alle lavorazioni di cui innanzi si sono impegnate a porre a disposizione idonei locali di proprietà o in affitto per attuare le operazioni di stoccaggio.

A dette imprese e su loro formale richiesta verrebbe consentito all'A.I.M.A. di procedere alle operazioni di stoccaggio secondo le procedure e le modalità in uso per analoghe operazioni effettuate in base alla già citata regolamentazione comunitaria.

Va evidenziato che le imprese di cui trattasi devono impegnarsi alla corresponsione, a favore dei produttori, del prezzo minimo del latte conferito o acquistato, nella misura e nei termini stabiliti in sede regionale in base alla legge n. 306/75 o comunque antecedentemente convenuto. Per i conferimenti alle cooperative il prezzo garantito al produttore è quello risultante dal bilancio di gestione.

Verrebbe, altresì, affidato alle stesse imprese o agli organismi che ritirano il latte (centrali del latte pubbliche o private, cooperative, ecc.) il compito di accertare ed attestare che il latte da cui si ricavano i prodotti in stoccaggio è di produzione esclusivamente nazionale, prevedendo specifici controlli al riguardo.

L'onere finanziario dell'operazione derivante dal pagamento del compenso allo stoccaggio si aggira intorno a L. 5 ÷ 6 miliardi da attingere dal fondo di riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali di cui al capitolo 192 del bilancio dell'A.I.M.A.

Allegato A

1) Prodotti intermedi della lavorazione dei formaggi freschi a pasta filata (conosciuti come cagliate);

2) Formaggi a media stagionatura di età minima venti giorni (durata stoccaggio minima due mesi);

3) Formaggi di latte ovino e caprino:

a) Pecorino romano;

b) Altri pecorini, caprini e misti di età minima trenta giorni, stoccaggio minimo quattro mesi.

4) Polvere di latte e polvere di siero;

5) Formaggi fusi limitatamente a quelli ottenuti mediante l'impiego di formaggi invenduti o resi dal mercato dopo il 2 maggio 1986;

6) Latti condensati e concentrati, panne o creme a lunga conservazione, yogurt, latte fermentato;

7) Latte UHT o sterilizzato;

8) Formaggi freschi purché congelati;

9) Ricotta secca, infornata o affumicata.

86A4415

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 29 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 4, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche che demoliscono impianti per la produzione di tubi senza saldature, tubi saldati, condotte di tubi saldati per acque e gas un contributo per rottamazione e per reinvestimento, per ogni tonnellata di capacità produttiva da stabilirsi sulla base dei criteri di cui al secondo comma del medesimo art. 4, nell'ambito della misura massima stabilita dallo stesso articolo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle richieste di revisione del programma di reinvestimento, presentate dalla Marcegaglia S.p.a. di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), dalla I.L.T.A. S.p.a. di Robecco d'Oglio (Cremona) e dalla F.I.T. - Ferrotubi Corbetta di Milano - Tubificio lombardo Ferrotubi;

Vista la legge 2 aprile 1986, n. 88, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, che all'art. 2-*ter* prevede che fino alla data del 31 maggio 1986 il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possa esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimento presentate ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'articolo citato che stabilisce che i programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e 4 della legge n. 193/1984, previsti nelle domande presentate da società in amministrazione straordinaria possano essere realizzati da imprese diverse da quelle istanti, alle quali potrà essere erogato direttamente il contributo, previa adozione di una apposita delibera del CIPI;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il programma di reinvestimento — come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico — è così modificato, a seguito delle domande di riesame proposte dalle seguenti imprese, fermo rimanendo il contributo per reinvestimento a suo tempo concesso:

1. Marcegaglia S.p.a., di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) (delibera del 2 maggio 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 21.785 milioni di lire. Le modifiche sono state proposte in considerazione delle mutate condizioni di mercato nel settore siderurgico ed in particolare in quello dei tubi mobilio.

2. I.L.T.A. S.p.a., di Robecco d'Oglio (Cremona) (delibere del 6 marzo e del 31 ottobre 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 4.300 milioni di lire. Il nuovo programma si prefigge gli stessi obiettivi del precedente, ossia il consolidamento e la specializzazione nella produzione dell'acciaio inossidabile.

3. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Corbetta, di Milano (in amministrazione straordinaria) - Tubificio lombardo Ferrotubi (delibera del 31 ottobre 1985):

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 6.900 milioni di lire. Il programma sarà realizzato, conformemente alle modifiche indicate nell'istruttoria del comitato tecnico, dal Tubificio lombardo Ferrotubi che ha acquistato il complesso industriale F.I.T. Ferrotubi Corbetta in amministrazione straordinaria. Il contributo di 3.020 milioni di lire potrà essere erogato direttamente, esaurita la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 193/1984, al Tubificio lombardo Ferrotubi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sull'osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 29 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A4902

Direttive per la riconversione dell'industria produttrice di composti di fosforo ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667. (Deliberazione 29 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, che reca provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione ed in particolare l'art. 11 così come risulta modificato dalla legge di conversione 24 gennaio 1986 n. 7 che demanda al CIPI l'adozione di direttive destinate a favorire processi di adeguamento attraverso la riconversione dell'industria produttrice di composti di fosforo per preparati per lavare;

Considerato che lo stesso articolo prevede che il CIPI determini la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1986 del Ministro della sanità che determina i sostituenti dei composti di fosforo impiegabili nei preparati per lavare per esplicare azione analoga a quella del fosforo;

Vista la propria delibera del 30 marzo 1982 recante direttive di attuazione ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 (Fondo di innovazione tecnologica);

Considerato che, in applicazione del citato decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, il mercato interno del tripolifosfato di sodio destinato a preparti per lavare si ridurrà sensibilmente, il che comporterà presumibilmente per le aziende nazionali contrazioni nelle produzioni con conseguenti riflessi sugli aspetti occupazionali;

Considerato che il predetto decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, intende agevolare i processi di riconversione delle aziende interessate;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Gli investimenti di riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo dovranno contribuire a risolvere i seguenti obiettivi di politica industriale:

a) razionalizzare, ammodernare e qualificare l'apparato produttivo nazionale;

b) migliorare la bilancia commerciale, anche attraverso la contrazione dei consumi energetici e dei costi;

c) salvaguardare i livelli occupazionali locali.

2. Non saranno agevolati gli investimenti che comportino aumenti di capacità produttiva in settori in cui quella esistente sia eccedente rispetto al consumo. Saranno invece favoriti quegli investimenti che siano diretti ad ottenere prodotti sostitutivi di analoghi importati, con basso utilizzo di materie prime di importazione, con minore utilizzo di energia e con maggiore valore aggiunto. Sarà data priorità ai progetti in cui il rapporto investimenti-occupazione risulti più basso.

3. Le imprese, per poter accedere alle agevolazioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, così come

modificato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, dovranno presentare progetti di riconversione degli impianti, conformi ai punti 1. e 2. della presente delibera che tengano conto dell'esigenza di assorbire la manodopera in esubero derivante dalla chiusura di impianti di produzione di tripolifosfato oggi in essere.

4. La misura del contributo previsto dall'art. 11 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, ne limiti delle risorse allo scopo stanziate, può arrivare fino al 75% del costo ammesso dei progetti presentati nel Mezzogiorno ed al 30% per i progetti localizzati nel centro-nord. Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti fissi e all'acquisto di brevetti e di licenze per nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi. Il contributo in questione è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie in vigore fino alla concorrenza dei limiti sopra indicati.

5. Le domande per la richiesta del contributo in conto capitale dovranno essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, in originale e copia, corredate da:

relazione illustrativa del progetto nei suoi aspetti tecnici, economici e di mercato.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere all'impresa la relazione di un esperto iscritto ad un albo di un ordine professionale competente per tipologia del progetto che dovrà esprimersi sia sui contenuti tecnici del progetto stesso, sia sulla congruità dei costi per realizzarlo esposti dalla ditta richiedente.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto delibera la concessione del contributo in conto capitale che verrà erogato come segue:

un'anticipazione, pari al 50% del contributo concesso, all'avvio dei lavori, attestato dal competente comune. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla sottoscrizione, da parte dell'impresa, dello specifico atto d'obbligo ed alla presentazione della copia conforme della concessione edilizia.

Con tale atto l'impresa dovrà impegnarsi a restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al momento dell'anticipo e determinato secondo i criteri di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976 n. 902, maggiorato di tre punti percentuali, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei modi e nei tempi previsti.

Eventuali proroghe alla prevista data di completamento del programma potranno essere accordate su espressa richiesta, debitamente motivata, dell'impresa.

Per quanto attiene alle erogazioni successive all'anticipo si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1984 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che stabilisce le procedure per la liquidazione dei contributi in conto capitale di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferirà al CIPI circa l'attuazione della presente delibera.

9. Ad integrazione della citata delibera 30 marzo 1982, ai fini dell'ammissibilità al fondo di innovazione tecnologica, sono considerati prioritari anche i programmi rientranti nel settore della chimica fine e relativi alla seguente tematica:

innovazione di procesi, prodotti e semilavorati sostitutivi dei composti di fosforo per preparati impiegati nel lavaggio.

Roma, addì 29 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A4903

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso, ai sensi dell'art. 4, terzo e quarto comma, della legge 4 giugno 1985, n. 281, concernente i profili professionali e le caratteristiche del personale da individuare ai fini della richiesta di assegnazione alla Commissione, nelle forme previste dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha necessità di avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici anche economici e ad aziende ed istituti di credito avente le caratteristiche specificate nei profili professionali sottoriportati ed in possesso dei requisiti indicati per i profili stessi.

Profilo

Un impiegato della carriera esecutiva con adeguata esperienza di segreteria di uffici legali e con provata conoscenza di sistemi di scrittura a mezzo di apparecchiature elettroniche.

Requisiti

cittadinanza italiana;

età non superiore ai 40 anni;

anzianità di servizio di almeno 10 anni;

possesso del diploma di scuola media superiore;

ultima valutazione annuale massima, ove prevista;

conoscenza della lingua inglese e/o francese.

Tutti gli interessati potranno fornire i dati che li riguardano con l'invio alla Commissione nazionale per le società e la borsa, via Isonzo 19/d, 00198 Roma, di un foglio notizie redatto secondo lo schema allegato al presente avviso.

I fogli notizie dovranno pervenire alla Commissione entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di presentazione è stabilita dal timbro a calendario apposto dagli uffici della Commissione, mentre in caso di spedizione farà fede il timbro dell'ufficio postale.

La Commissione procederà all'individuazione sulla scorta dei dati comunicati dagli interessati e di quelli che essa si riserva di chiedere.

Roma, addì 19 giugno 1986

Il Presidente: PIGA

ALLEGATO

Schema di foglio notizie

Alla Commissione nazionale per le società e la borsa - Via Isonzo, 19/D - 00198 ROMA

Il sottoscritto ....,
nato a .... il .... residente in ...., presa visione dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 146 del 26 giugno 1986 in relazione al profilo indicato nell'avviso stesso, fornisce le seguenti notizie:

amministrazione o ente di appartenenza:..............................

qualifica, grado, livello:..............................

anzianità di effettivo servizio (in anni e mesi):..............................

titolo di studio:..............................

mansioni attualmente svolte (precisarne il contenuto ed il periodo di svolgimento):..............................

vatulazioni annue conseguite nell'ultimo triennio (ove previste):

lingue straniere conosciute (specificarne il livello di conoscenza):

eventuali soggiorni all'estero (specificarne i motivi e la durata):

altre eventuali esperienze di lavoro:..............................

altri eventuali titoli di studio o professionali:..............................

altre notizie:..............................

A richiesta si impegna a documentare le notizie sopra fornite.

Data, ...

Firma

....

Indirizzo al quale si richiede l'invio di eventuali comunicazioni:

....

86A4884

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 4 giugno 1986, n. 4.

Norme di attuazione delle leggi 18 marzo 1968, n. 337; 29 luglio 1980, n. 390; 9 febbraio 1982, n. 37; art. 13, lettera *f*), legge 30 aprile 1985, n. 163, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e di criteri per la determinazione dei contributi.

La presente circolare, al fine di realizzare una coordinata applicazione delle leggi che regolano l'attività circense (legge 18 marzo 1968, n. 337; 29 luglio 1980, n. 390 e 9 febbraio 1982, n. 37) disciplina le modalità ed i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e per la assegnazione dei contributi agli operatori del settore.

Le presenti disposizioni sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate in materia di attività circensi.

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE

Art. 1.

Rilascio autorizzazione per prima richiesta

L'esercizio dei circhi equestri e subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione può essere rilasciata:

a) ai componenti il nucleo familiare di titolari di circhi già in possesso di autorizzazione con carattere continuativo da almeno cinque anni, sempre che i componenti stessi abbiano età non inferiore ad anni 18.

In caso di decesso del capo famiglia, l'autorizzazione puo essere concessa al coniuge superstite o al figlio che abbia compiuto 18 anni, a prescindere dal requisito del possesso continuativo per la durata di anni cinque, dell'autorizzazione da parte del capo famiglia. Si prescinde parimenti da tale requisito nel caso in cui un componente il nucleo familiare contragga matrimonio, costituendo nucleo familiare a sé stante;

b) ai lavoratori che siano stati alle dipendenze per almeno cinque anni di titolari di attività autorizzate;

c) a società legalmente costituite, alle quali va riferita la proprieta dei complessi circensi e sempreché il legale rappresentante sia in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui ai precedenti punti *a)* oppure *b)*.

Ai fini della concessione della prima autorizzazione, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, domanda in carta legale con l'indicazione delle proprie generalità, della residenza (se trattasi di imprese non a conduzione familiare, anche dei nominativi del personale dipendente) e del complesso per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Gli interessati devono espressamente dichiarare nella domanda di avere la disponibilità del complesso circense per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione ed allegare alla domanda stessa, se trattasi di persona fisica:

a) certificato penale, in data non anteriore a tre mesi;

b) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che il richiedente è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

c) dichiarazione dell'E.N.P.A.L.S., dalla quale risulti che il richiedente è in regola con il pagamento dei contributi assicurativi, salvo che si tratti di impresa a conduzione familiare;

d) stato di famiglia;

e) nel caso di cui alla lettera *b)* del secondo comma, idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro nel quinquennio precedente.

Se trattasi di società:

a) atto costitutivo della società;

b) documento da cui risulti la nomina del suo rappresentante legale, cui viene rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio di attività circense;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

d) dichiarazione della Direzione generale della S.I.A.E. comprovante che la società è in regola con il pagamento dei diritti e tributi erariali, a meno che si tratti di richiedente iscritto ad una organizzazione sindacale di categoria che abbia stipulato per detto pagamento apposita convenzione con la S.I.A.E.;

e) dichiarazione dell'E.N.P.A.L.S. attestante l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti;

f) certificato del casellario giudiziale generale relativo al legale rappresentante, di data non anteriore a tre mesi.

In caso di mutamento del rappresentante legale la società dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allegando i documenti di cui ai precedenti punti.

Art. 2.

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Per l'esercizio dei circhi a conduzione familiare od a gestione imprenditoriale, i richiedenti, per ottenere la relativa autorizzazione, devono comprovare altresì, a

corredo della domanda - nella quale sono precisati tutti i dati relativi alle dimensioni ed alla denominazione del circo - di disporre di un numero di dipendenti (familiari o non) di età superiore ai 16 anni nella seguente proporzione rispetto alle dimensioni del circo gestito:

a) circhi con un numero di posti disponibili superiore a 2000 e tendone con diametro superiore ai 44 metri: addetti in numero non inferiore a ottanta unità;

b) circhi con un numero di posti disponibili compreso tra i 2000 e i 1000 e tendone con diametro compreso tra i 37 ed i 44 metri: addetti in numero non inferiore a sessanta per i circhi con 2000 posti disponibili; non inferiore a quaranta per i circhi con 1500 posti disponibili; non inferiore a trenta per i circhi con 1000 posti disponibili;

c) circhi con un numero di posti disponibili compreso tra i 999 e i 600 e tendone con diametro compreso tra i 32 ed i 37 metri: addetti in numero non inferiore a ventiquattro per i circhi con 900 posti; non inferiore a venti per i circhi con 800 posti; non inferiore a diciotto per i circhi con 700 posti; non inferiore a quindici per i circhi con 600 posti;

d) circhi con un numero di posti disponibili compreso tra i 599 e i 350 e tendone con diametro compreso tra i 28 ed i 31 metri: addetti in numero non inferiore a dodici per i circhi con 500 posti disponibili; in numero non inferiore a otto per i circhi con 400 posti disponibili; in numero non inferiore a sette per i circhi con 350 posti disponibili;

e) circhi con un numero di posti disponibili compreso tra i 349 e i 100 e tendone con diametro compreso tra i 16 ed i 27 metri: addetti in numero non inferiore a sei per i circhi con posti disponibili da 349 a 250; non inferiore a cinque per i circhi equestri con un numero di posti disponibili inferiore a 250 e con animali non domestici.

Per la gestione dei complessi circensi di non meno di 1000 posti, il titolare, agli effetti del rilascio dell'autorizzazione ministeriale, deve avere una anzianità minima di lavoro di dieci anni alle dipendenze di un'impresa circense. Si prescinde dalla predetta anzianità minima in presenza delle fattispecie previste dal capoverso della lettera *a)* del secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Rinnovo autorizzazioni

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Possono presentare istanza di rinnovo dell'autorizzazione i titolari dei complessi circensi che ne siano stati già in possesso per l'anno precedente, salvo casi di interruzione dell'attività dovuti a forza maggiore, che il richiedente dovrà documentare.

Qualora l'interruzione si protragga per almeno tre anni, sulla validità dei motivi addotti dovrà essere sentita la commissione di cui all'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

L'istanza di cui sopra, redatta in carta legale, deve essere presentata, entro il 28 febbraio dell'anno cui si riferisce, corredata dei documenti indicati alle lettere *b)* e *c)* del quarto comma dell'art. 1 se trattasi di impresa gestita da persona fisica e dei documenti indicati alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del quinto comma dello stesso articolo se trattasi di società.

Art. 4.

Contrassegno metallico

Per l'esercizio di ogni circo equestre è rilasciata un'autorizzazione unitamente ad uno speciale contrassegno metallico che dovrà essere apposto in maniera ben visibile all'esterno dell'impianto per tutta la durata della sua utilizzazione e non potrà essere rimosso, ceduto o cambiato senza il preventivo benestare del Ministero del turismo e dello spettacolo. Il numero del contrassegno è riprodotto nella relativa autorizzazione.

In caso di trasferimento dell'azienda o distruzione dell'impianto l'esercente dovrà darne comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo, restituendo, per la rettifica, l'autorizzazione e, per l'annullamento, il contrassegno a suo tempo rilasciato.

L'impianto sprovvisto di contrassegno sarà considerato non autorizzato e, pertanto, dichiarato inagibile dalla autorità di pubblica sicurezza che provvederà a darne notizia al Ministero del turismo e dello spettacolo per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

Tournées in Italia di imprese di circhi equestri

Le imprese, che esercitano attività circense, di nazionalità straniera che intendono effettuare tournées in Italia debbono chiedere apposita autorizzazione mediante domanda da presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo, nella quale, oltre al titolare dell'impresa, devono essere specificate le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e la durata della tournée stessa.

La domanda deve essere presentata almento novanta giorni prima del previsto inizio della tournée, corredata dal parere dell'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo e dell'ENPALS.

L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero, e la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni concernenti la libera circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.

TITOLO II
INTERVENTI FINANZIARI

Capo I
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER DANNI CONSEGUENTI AD EVENTI FORTUITI O PER ACCERTATE DIFFICOLTÀ DI GESTIONE

Art. 6.
Istanze di contributo e relativa documentazione

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 337 possono essere concessi contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri, in possesso di autorizzazione ministeriale, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

Ai fini della concessione e liquidazione dei contributi straordinari, gli interessati devono presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Divisione sesta, domanda in duplice copia, di cui una in carta legale.

In particolare:

Se il contributo è richiesto in conseguenza di danni subiti per effetto di eventi fortuiti, la domanda relativa dovrà essere presentata entro sessanta giorni dalla data dell'evento e corredata da:

1) relazione in duplice copia, sottoscritta dal titolare del complesso, nella quale il richiedente deve indicare dettagliatamente, sotto la propria responsabilità, le circostanze del sinistro e l'entità del danno subito;

2) dichiarazione della competente autorità locale, attestante le circostanze del sinistro, con la descrizione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate;

3) preventivo di spesa per la ricostituzione degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

Se il contributo è richiesto per sopperire a gravi difficoltà di gestione dipendenti da cause di forza maggiore, la domanda deve essere corredata da una documentata relazione sulle circostanze che hanno determinato la situazione deficitaria.

Per le ditte che vi siano tenute a norma di legge, è prescritta anche la esibizione dei documenti contabili (borderò, libri contabili, ecc.).

I relativi contributi sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'art. 3 della legge n. 337.

Capo II
CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SPETTACOLO IN ITALIA

Art. 7.
Criteri per la concessione dei contributi

Sono iniziative di spettacolo le attività rispondenti ai canoni della tradizione circense ed incluse nell'elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi alle predette iniziative di spettacolo sono individuate cinque categorie di circhi in relazione alla dimensione della struttura nella quale l'attività è esercitata, al numero di addetti, dei posti disponibili e delle rappresentazioni da effettuare.

L'inclusione delle singole imprese circensi nelle categorie è disposta annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con apposito decreto che sarà reso pubblico, sentita la competente commissione consultiva sulla base dei seguenti criteri e requisiti:

I Categoria:

1) numero dei posti superiore a 2000;

2) tendone con diametro superiore ai 44 metri;

3) addetti in numero non inferiore ad ottanta;

4) impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di 350 rappresentazioni.

II Categoria:

1) numero dei posti disponibili compreso tra i 2000 ed i 1000;

2) tendone con diametro compreso tra i 37 ed i 44 metri;

3) addetti in numero non inferiore a sessanta per i circhi con 2000 posti disponibili; non inferiore a quaranta per i circhi con 1500 posti disponibili; non inferiore a trenta per i circhi con 1000 posti disponibili;

4) impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di 300 rappresentazioni.

III Categoria:

1) numero dei posti disponibili compreso tra i 999 ed i 600;

2) tendone con diametro compreso tra i 32 ed i 37 metri;

3) addetti in numero non inferiore a ventiquattro per i circhi con 900 posti; non inferiore a venti per i circhi con 800 posti; non inferiore a diciotto per i circhi con 700 posti; non inferiore a quindici per i circhi con 600 posti;

4) impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di 350 rappresentazioni.

IV Categoria:

1) numero dei posti disponibili tra i 599 ed i 350;

2) tendone con diametro compreso tra i 28 ed i 31 metri;

3) addetti in numero non inferiore a dodici per i circhi con 500 posti disponibili; in numero non inferiore a otto per i circhi con 400 posti disponibili; in numero non inferiore a sette per i circhi con 350 posti disponibili;

4) impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di 200 rappresentazioni.

V Categoria:

1) numero di posti disponibili tra i 349 ed i 100;

2) tendone con diametro compreso tra i 16 ed i 27 metri;

3) addetti in numero non inferiore a sei per i circhi con posti disponibili da 349 a 250; non inferiore a cinque per i circhi con un numero di posti disponibili inferiore a 250;

4) impegno ad effettuare nell'anno solare non meno di 150 rappresentazioni.

Per addetti si intendono gli artisti, i dipendenti, ivi compresi gli operai ed i tecnici, nonché il titolare ed i familiari ultrasedicenni che svolgono con carattere di continuità attività nell'ambito dell'azienda circense.

Per l'anno 1986, ai fini dell'inclusione dei circhi nelle categorie previste dal presente articolo il numero dei posti disponibili ed il numero degli addetti sono desunti dal consuntivo di attività relativo all'esercizio 1985.

Per i circhi che chiedono per la prima volta l'autorizzazione, i predetti elementi vengono desunti dalle dichiarazioni rese dagli interessati nell'istanza di autorizzazione e dalla documentazione ad essa allegata.

Qualora dall'esame del consuntivo di attività venga riscontrato che l'impresa non ha assolto agli obblighi e condizioni previsti per la categoria nella quale è stata inclusa, il contributo sarà liquidato con riferimento alla categoria inferiore i cui obblighi e condizioni risultino soddisfatti. L'impresa in argomento verrà automaticamente inclusa nella stessa categoria inferiore per l'anno successivo, salvo revisione, a consuntivo, del contributo assegnato sulla base dell'attività effettivamente svolta e documentata nei limiti delle residue disponibilità di bilancio.

Il requisito del numero minimo degli addetti è accertato sulla base della media annua degli addetti medesimi.

Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto:

a) della categoria di appartenenza: a tal fine con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la competente commissione consultiva, è annualmente determinato un importo minimo di contributo per rappresentazione differenziato secondo le categorie di cui al presente articolo;

b) degli elementi contenuti nel progetto di massima;

c) della qualificazione sul piano artistico ed organizzativo della attività per la quale è richiesta la sovvenzione;

d) delle eventuali agevolazioni nel prezzo del biglietto d'ingresso concesse a favore del mondo della scuola e del lavoro.

Art. 8.

Istanze di contributi e relativa documentazione per le iniziative di spettacolo

Le istanze per l'ammissione ai contributi di iniziative di spettacolo circense, redatte in due esemplari, di cui uno in carta legale, e con espressa indicazione e sottoscrizione delle persone a tal fine legittimate, debbono pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo (via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma), entro il 28 febbraio dell'anno in cui si prevede che l'attività sarà svolta.

Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense.

L'istanza deve essere corredata da un progetto di massima dell'attività che si intende svolgere con particolare riferimento al numero di rappresentazioni preventivate, all'elenco delle località che si prevede di visitare, nonché da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per l'appartenenza a ciascuna categoria (dichiarazione SIAE attestante il numero di rappresentazioni effettuate nell'anno precedente, dichiarazione liberatoria ENPALS per i contributi versati per il personale dipendente e stato di famiglia per gli addetti non dipendenti).

Le istanze di contributo che pervengono oltre il termine suindicato saranno esaminate ad attività ultimata, fermo restando l'obbligo della documentazione di cui all'art. 9.

Art. 9.

Documentazione consuntiva per la liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi assegnati avverrà di norma ad attività ultimata ed a seguito di presentazione della seguente documentazione consuntiva:

1) relazione sull'attività svolta;

2) dichiarazione della SIAE attestante il numero di rappresentazioni effettuate, il numero degli spettatori intervenuti nonché le località visitate;

3) dichiarazione di aver adempiuto al disposto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e n. 602, relativi all'accertamento e alla riscossione delle imposte sui redditi ed in particolare all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'esercente la impresa, a quello dell'applicazione nei confronti dei dipendenti delle ritenute di cui all'art. 23 e seguenti del citato decreto n. 600 e al loro conseguente versamento alle competenti esattorie;

4) dichiarazione liberatoria rilasciata dall'ENPALS relativa ai contributi previdenziali ed assicurativi versati per il personale dipendente.

Per gli addetti che fanno parte del nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione dovrà essere allegato lo stato di famiglia emesso non oltre tre mesi prima della data di presentazione dell'istanza di contributo.

Dovrà essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta per l'accreditamento del contributo (vaglia cambiario della Banca d'Italia; accreditamento in c/c bancario; versamento in c/c postale).

Art. 10.

Acconti

Alle imprese circensi che nei tre anni precedenti quello cui si riferisce il contributo siano state per ciascun anno beneficiarie di sovvenzioni per attività circense da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, possono essere concessi, a domanda, acconti fino al 60% del contributo assegnato.

L'istanza di acconto, redatta su carta legale, dovrà essere corredata:

1) dall'attestazione della SIAE relativa al numero di rappresentazioni effettuate fino alla data di presentazione dell'istanza. L'ammontare dell'acconto sarà rapportato al detto numero di rappresentazioni;

2) dall'indicazione della modalità di pagamento.

Gli acconti erogati che risultassero superiori alla misura del contributo accertato in sede di liquidazione debbono essere rimborsati, per la parte eccedente il contributo, entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo e, comunque, entro sessanta giorni dalla data della richiesta dell'amministrazione. I beneficiari degli acconti finchè non provvedano al rimborso dell'acconto, sono comunque esclusi da ulteriori contributi, ferma restando la loro responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato.

Capo III

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SPETTACOLO ALL'ESTERO

Art. 11.

Integrazione della circolare n. 3 del 22 aprile 1986 per la promozione dello spettacolo all'estero

Ad integrazione della circolare n. 3 in data 22 aprile 1986, concernente la promozione all'estero dello spettacolo italiano e fermi restando i termini in essa previsti per la presentazione delle domande (anche un mese prima dell'inizio dell'attività), si specifica quanto segue:

Le istanze dovranno contenere indicazioni circa il Paese o i Paesi di destinazione, la durata della tournée ed il numero dei partecipanti.

L'entità del contributo sarà proporzionata alle spese di viaggio e di trasporto, nonché alla durata della permanenza per l'attività all'estero.

Ai fini della liquidazione delle sovvenzioni dovranno essere esibiti, oltre all'attestazione delle autorità diplomatiche o consolari, anche i documenti giustificativi delle spese di viaggio e di trasporto sia per le attrezzature che per gli animali, copia del nulla osta ministeriale, nonché originale o copia, qualora l'originale sia stato presentato alla divisione VI, della liberatoria ENPALS o dello stato di famiglia.

Capo IV

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI

Art. 12.

Definizione di iniziative promozionali

Per iniziative «promozionali» si intendono le manifestazioni e le iniziative, ivi comprese le pubblicazioni monografiche o periodiche, realizzate in Italia da imprese circensi, da enti, associazioni e comitati, operanti nel settore per favorire lo sviluppo dello spettacolo circense sul piano artistico, culturale e tecnico.

Art. 13.

Istanze di sovvenzione e liquidazione

L'istanza di sovvenzione, redatta in duplice copia delle quali una in carta legale deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Detta istanza firmata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'ente, associazione o comitato, operanti nel settore, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

Qualora l'istanza venga presentata da un ente, associazione o comitato, operanti nel settore, debbono altresì essere allegati, in originale o in copia autenticata, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

Per la liquidazione dei contributi dovranno essere presentati i documenti di cui ai punti 1) e 3) del precedente art. 9 e, compatibilmente con la natura delle iniziative, anche quelli di cui ai punti 2) e 4); dovrà, altresì, pervenire il bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute e documenti giustificativi di queste ultime in originale o in copia autenticata. Per le pubblicazioni dovrà essere, inoltre inviato un esemplare delle medesime.

Capo V

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI O EDUCATIVE

(art. 19 legge 18 marzo 1968, n. 337)

Art. 14.

Istanza di contributo e liquidazione

L'istanza di contributo redatta in duplice copia delle quali una in carta legale deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione

generale spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale s'intende realizzare l'iniziativa.

Detta istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, associazione o istituzione interessati, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata da una relazione sull'attività che si intende svolgere e dal relativo preventivo finanziario.

All'istanza debbono altresì essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

Per la liquidazione dei contributi si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 13.

Capo VI

CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI NUOVI IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI

(legge 29 luglio 1980, n. 390)

Art. 15.

Istanze di contributo e liquidazione

L'istanza di contributo redatta in duplice copia delle quali una in carta legale deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno in cui si intende effettuare l'acquisto, deve contenere l'indicazione del contributo richesto e deve essere corredata dalla documentazione di spesa prevista per l'acquisto medesimo.

Legittimati a presentare l'istanza di contributo sono esclusivamente i soggetti già in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attività circense da almeno un triennio.

Ulteriori contributi per acquisti non potranno essere concessi al medesimo richiedente qualora non sia trascorso un triennio dall'ultima assegnazione.

Per la liquidazione dei contributi dovrà essere presentata la fattura o le fatture — in originale o in copia autenticata — in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Capo VII

CONTRIBUTI PER LA STRUTTURAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ CIRCENSE

(legge 9 febbraio 1982, n. 37)

Art. 16.

Istanza di contributo e liquidazione

L'istanza di contributo redatta in duplice copia delle quali una in carta legale deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale spettacolo - Divisione VI, entro il 28 febbraio dell'anno nel quale si intende realizzare l'attrezzatura dell'area, da persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni ed istituzioni interessate.

Detta istanza, firmata dal legale rappresentante, deve contenere l'indicazione del contributo richiesto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) documento idoneo a comprovare la proprietà dell'area da attrezzare per l'esercizio dell'attività circense;

2) progetto particolareggiato dei lavori che si intende eseguire, redatto da professionista iscritto al relativo albo, recante l'attestazione dell'approvazione da parte del comune;

3) impegno a vincolare l'area prescelta per almeno dieci anni alla destinazione di esercizio di attività circense;

4) attestazione del competente ufficio comunale dell'avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera relativa alla strutturazione dell'area;

5) qualora il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica, all'istanza debbono essere allegati in originale o in copia autenticata l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto che assume l'iniziativa nonché l'estratto del verbale dell'assemblea dal quale risulti la qualità di legale rappresentante di chi ha sottoscritto l'istanza.

Per la liquidazione del contributo, il richiedente dovrà far pervenire la seguente documentazione:

1) certificato della conservatoria dei registri immobiliari dal quale risulti l'avvenuta annotazione nei detti registri del vincolo di cui al n. 3 del presente articolo;

2) originale o copia autenticata del certificato comunale di agibilità.

TITOLO III

Art. 17.

Disposizioni transitorie

Nel primo anno di applicazione della presente circolare, i termini di presentazione delle domande di sovvenzione sono prorogati a trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano comunque valide le istanze e le documentazioni già inviate al Ministero sulla base delle precedenti disposizioni amministrative.

Roma, addì 4 giugno 1986

Il Ministro: LAGORIO

86A4843

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, mediante prova d'arte od esperimento pratico, a complessivi tre posti di operaio di seconda categoria qualificato per le qualifiche di mestiere di fabbro, di falegname e di pittore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90 relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, n. 1078;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la estensione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 agli operai dello Stato compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432 concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5/4/181, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto il decreto ministeriale 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984 (registro n. 10; foglio n. 40) con il quale sono stati banditi concorsi, per titoli, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che i tre posti disponibili per la qualifica di operaio di seconda categoria qualificato in prova — messi a concorso, tra gli altri, con il citato decreto ministeriale 29 giugno 1984 — sono rimasti vacanti e possono essere coperti mediante pubblici concorsi, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della citata legge n. 138/84;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, mediante prova d'arte od esperimento pratico, di operaio di seconda categoria qualificato in prova per le seguenti qualifiche di mestiere:

	Posti
fabbro	1
falegname	1
pittore	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercizio, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico, e dell'art. 56, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio di seconda categoria qualificato anche coloro che, oltre ai requisiti prescritti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

La data di presentazionne di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da esso;

c) la qualifica di mestiere (art. 1 del presente bando) per la quale intendono concorrere.

Qualora i candidati intendano concorrere per tutte e tre le qualifiche di mestiere (fabbro, falegname, pittore), dovranno produrre distinte domande, una per ciascuna qualifica di mestiere. Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) il mestiere esercitato, gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e presso enti pubblici e privati e cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'art. 56, lettera *d)*, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;

n) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni indicate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto ministeriale, sarà nominata la commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti.

Art. 5.

Prova d'arte o esperimento pratico

I candidati saranno sottoposti, al fine dell'accertamento della loro abilità professionale, ad apposita prova d'arte o esperimento pratico da determinarsi a giudizio della commissione e resa nota ai candidati all'inizio della prova stessa.

La predetta prova consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare il possesso di una specifica capacità ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

La prova d'arte o esperimento pratico si svolgerà a Roma.

La data e la sede presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicate ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

La prova d'arte o esperimento pratico sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sedici ventesimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede ove si è svolta la prova.

Art. 6.

Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato la prova d'arte ed intendano far valere i titoli validi ai fini delle preferenze a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto e superato la prova d'arte, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e preferenza, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali titoli sono indicati nell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il titolo attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento, come previsto dall'art. 7, comma quarto, della citata legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatorie

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati nell'esecuzione dell'esperimento pratico o prova d'arte.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati nominati in prova dovranno produrre — per via gerarchica — tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico legale della competente unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano ancora stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre soltanto il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai punti 1) e 6) del presente articolo, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della polizia dello Stato.

Non possono essere ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché degli eventuali documenti di regolarizzazione entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati, alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II.

Art. 9.

Accertamento di idoneità fisica

Prima della nomina il vincitore del concorso sarà sottoposto, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare l'idoneità fisica del candidato in relazione al mestiere che deve esercitare.

Art. 10.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso l'amministrazione procederà a nominare in prova ed ad immettere in servizio il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei requisiti prescritti.

I provvedimenti di nomina in prova nella terza qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile. Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono comunque essere ricompensate.

L'operaio conseguirà la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto. In tale ipotesi spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

Art. 11.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 300

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... provincia di .... il ....
e residente in .... provincia di ....
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante prova d'arte od esperimento pratico, ad un posto di operaio di seconda categoria, qualificato, in prova, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di.., indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché (2) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ....;

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito presso...;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente...;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso ....
(indicare anche il numero di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4)...

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo se i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere da esso.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

86A4774

Comunicato relativo alle prove di esame del concorso a quattro posti di tecnico laureato presso il Politecnico di Milano

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) indetto dal Politecnico di Milano e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 1986, verteranno sui seguenti argomenti:

Prove del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di fisica della facoltà di ingegneria

Due prove scritte sui seguenti argomenti:

1) misure di pressione nell'intervallo tra 10^{-11} Torr e 10^{-7} Torr;

2) misure di spettri di energia di elettroni nell'intervallo tra 0 e 1500 eV;

3) prova orale vertente sugli stessi argomenti;

4) una prova pratica con relazione scritta sulla deposizione di film sottili metallici per evaporazione in ultra alto vuoto (anche con tecniche di bombardamento elettronico) con misura dello spessore deposto;

5) prova di conoscenza delle lingue inglese e, a scelta, della lingua francese e tedesco.

Prove del concorso a due posti di tecnico laureato presso il centro di calcolo

Una prova scritta su argomenti della scienza dei calcolatori:

architettura dei calcolatori;
reti di calcolatori e trasmissione dati;
sistemi operativi;
linguaggi.

Una prova scritta riguardante l'organizzazione e la gestione dei centri di calcolo.

Una prova pratica con relazione scritta consistente nella stesura di un programma.

Una prova orale sugli argomenti già descritti.

Una prova di conoscenza di due lingue straniere (si consigliano inglese e francese) consistente in traduzioni di riviste tecniche.

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'istituto di urbanistica della facoltà di architettura (ora dipartimento di scienze del territorio).

Prove d'esame:

1) le attuali tendenze della cultura urbanistica (prova scritta);
2) il rapporto conoscenza-decisione in campo urbanistico (prova scritta);
3) predisposizione di materiale bibliografico, iconografico e statistico per una ricerca in campo urbanistico (prova pratica con relazione scritta);
4) lingue straniere: francese e inglese;
5) prova orale sugli argomenti dello scritto.

86A4904

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da trecentotredici a trecentocinquantadue, del numero dei posti del concorso a segretario dell'Amministrazione finanziaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale n. 162231 del 21 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1983, registro n. 43 Finanze, foglio n. 236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a complessivi trecentotredici posti di segretario nelle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria, di cui ventiquattro posti dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, centosettantanove posti dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari, sessantuno posti dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei segretari degli uffici del registro e quarantanove posti dell'amministrazione periferica delle imposte dirette - ruolo dei segretari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, concernente norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, col quale, tra l'altro, sono stati aumentati i ruoli organici dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale n. 1/13123 del 3 gennaio 1986, con il quale è stato determinato, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 702/1980, il contingente numerico del personale della carriera di concetto - ruolo dei segretari, dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da destinare ai centri di servizio di Bari, Pescara e Venezia;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *c*), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 702/80 il quale dispone che i posti portati in aumento alle dotazioni organiche possono essere coperti, detratti i posti destinati ai concorsi speciali riservati, mediante aumento dei posti di concorsi per la stessa carriera già banditi e non ancora espletati;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere in applicazione del predetto art. 6, all'aumento dei trecentotredici posti di segretario nelle carriere di concetto dell'Amministrazione finanziaria di cui al suddetto concorso, limitatamente ai posti messi a concorso nel ruolo dei segretari dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di ulteriori trentanove posti, di cui dodici per il centro di servizio di Bari, dodici per il centro di servizio di Pescara e quindici per il centro di servizio di Venezia;

Considerato, inoltre, che il rilevante numero di partecipanti al predetto concorso (77.833) offre comunque ampia possibilità di selezione;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

In applicazione dell'art. 6, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, i posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, ruolo dei segretari, messi a concorso con decreto ministeriale n. 162231 del 21 luglio 1983, indicato nelle premesse, sono elevati da quarantanove a ottantotto.

I trentanove posti come sopra recati in aumento sono ripartiti nel modo seguente:

dodici posti per il centro di servizio di Bari;
dodici posti per il centro di servizio di Pescara;
quindici posti per il centro di servizio di Venezia.

Per effetto dell'aumento dei posti di cui sopra i candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori e assegnati al ruolo dei segretari dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, saranno invitati a indicare se intendono essere destinati a uno dei centri di servizio summenzionati e, in tal caso, della preferenza espressa sarà tenuto conto in relazione al posto occupato nella graduatoria generale dei vincitori.

I candidati vincitori assegnati ai predetti centri di servizio sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1986
Registro n. 29 Finanze, foglio n. 377

86A4835

MINISTERO DELLA SANITÀ

Convocazione della commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983 per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina, chirurgia e prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1986.

Il Ministro della sanità comunica che il giorno 8 luglio 1986 alle ore 9, con eventuale prosecuzione del giorno successivo, si riunirà presso la sede del Ministero, piazzale dell'Industria, 20, Direzione generale degli ospedali, piano V, stanza 44, la commissione prevista dall'art. 10 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983, per le operazioni di sorteggio dei componenti che dovranno far parte delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il profilo professionale medici, area funzionale di medicina, chirurgia e prevenzione e sanità pubblica, sessione relativa all'anno 1986.

86A4939

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi pubblici, nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, a cinque posti di consigliere telecomunicazioni, a sei posti di coadiutore, a ventuno posti di perito e a sei posti di dattilografo delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto n. 61296/PR.VI del 6 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1986, registro n. 5, foglio n. 237, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione del 17 giugno 1986, n. 25, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere telecomunicazioni, settima categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il 20% dei posti messi a concorso (cioè un posto) è riservato a concorrenti interni UP-ULA, che abbiano maturato quattro anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Di detti cinque posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 17 giugno 1986.

Con decreto n. 61299/PR.VI del 9 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1986, registro n. 5, foglio n. 238, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 17 giugno 1986, n. 25, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore, quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di esercizio delle poste e delle telecomunicazioni.

Il 10% dei posti messi a concorso (cioè un posto) è riservato a concorrenti interni che abbiano maturato due anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Di detti sei posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 17 giugno 1986.

Con decreto n. 61300/PR.VI del 19 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1986, registro n. 5, foglio n. 242, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 17 giugno 1986, n. 25, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di perito, sesta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e delle telecomunicazioni.

Il 60% dei posti messi a concorso (cioè tredici posti) è riservato a concorrenti interni che abbiano maturato tre anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Di detti ventuno posti cinque sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, quattordici ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 17 giugno 1986.

Con decreto n. 61298/PR.VI del 16 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1986, registro n. 5, foglio n. 239, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 17 giugno 1986, n. 25, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di dattilografo, quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale d'esercizio delle poste e delle telecomunicazioni.

Il 10% dei posti messi a concorso (cioè un posto) è riservato a concorrenti interni che abbiano maturato due anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore.

Di detti sei posti due sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dell'anzidetta data del 17 giugno 1986.

86A4912

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esame teorico-pratico, a ventisei posti di avvocato dello Stato.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 8, dell'agosto 1985 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato 15 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 116, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per esame teorico-pratico, a ventisei posti di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio, indetto con D.A.G. 11 giugno 1984.

86A4873

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

- un posto di primario di medicina generale - area funzionale medicina;
- un posto di primario di radioterapia - area funzionale medicina;
- un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia - area funzionale medicina;
- un posto di primario di chirurgia generale - area funzionale chirurgia;
- un posto di primario di odontoiatria e stomatologia - area funzionale di chirurgia;
- un posto di direttore sanitario di igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri - area funzionale prevenzione e sanità pubblica a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in La Spezia.

86A4913

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 24

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a:

otto posti di aiuto di chirurgia;
quattro posti di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di cardiologia;
cinque posti di aiuto di anestesia;
quattro posti di aiuto di radiologia;
cinque posti di aiuto di laboratorio analisi;
cinque posti di assistenti di anestesia;
quattro posti di assistenti di radiologia;
sei posti di assistenti di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Frattamaggiore (Napoli).

86A4857

REGIONE CALABRIA

Concorso a ventitre posti di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventitre posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'unità sanitaria locale in Praia a Mare (Cosenza).

86A4848

Concorso a due posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 28.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Locri (Reggio Calabria).

86A4856

OSPEDALE «NIGUARDA CÀ GRANDA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ingegnere industriale (da assegnare alla ripartizione informatica ed impianti);

un posto di ingegnere civile (da assegnare alla ripartizione tecnica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale del presidio multizonale ospedaliero in Milano.

86A4855

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:

- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100861460) **L. 600**